

I TASCABILI DEL
CENTRO DIRITTI UMANI

NUMERO 4

Pace, diritti umani e cooperazione decentrata in Italia: le leggi regionali



Copyright 2005
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
dell'Università di Padova

Università di Padova
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova
<http://www.centrodirittumani.unipd.it>
info@centrodirittumani.unipd.it

Note:

Le leggi regionali sono state inserite nella loro versione consolidata e omettendo le disposizioni finali relative all'applicazione transitoria e agli oneri finanziari.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Prefazione | 9 |
| Veneto | 13 |
| Legge Regionale del 30 marzo 1988, n. 18 Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace | 13 |
| Legge Regionale del 16 dicembre 1999, n. 55 Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà | 20 |
| Abruzzo | 35 |
| Legge Regionale del 18 dicembre 1990, n. 98 Attività della Regione Abruzzo per lo sviluppo di una cultura della pace. | 35 |
| Legge Regionale del 14 Dicembre 1989, n. 105 Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo da parte della Regione Abruzzo | 38 |
| Legge Regionale del 20 Aprile 1995, n. 63 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.12. 1989, n 105 riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo | 44 |
| Basilicata | 51 |
| Legge Regionale dell'8 Maggio 1996, n. 26 Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli | 51 |
| Campania | 59 |
| Legge Regionale del 7 aprile 2000, n. 12 Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani | 59 |

| | |
|--|-------------|
| Emilia Romagna | .65 |
| Legge Regionale del 24 giugno 2002, n.12 Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace | .65 |
| Friuli Venezia Giulia | .79 |
| Legge Regionale del 30 ottobre 2000, n. 19 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale | .79 |
| Lazio | .93 |
| Legge Regionale del 7 Aprile 2000, n. 19 Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale | .93 |
| Liguria | .109 |
| Legge Regionale del 20 agosto 1998, n. 28 Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace | .109 |
| Lombardia | .119 |
| Legge Regionale 5 Giugno 1989, n. 20 La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo | .119 |
| Marche | .123 |
| Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. | .123 |

| | |
|--|------------|
| Molise | 139 |
| Legge Regionale 18 ottobre 1997, n.23 | |
| Norme in materia di cooperazione allo sviluppo | 139 |
| Piemonte | 151 |
| Legge Regionale 17 agosto 1995, n. 67 | |
| Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale | 151 |
| Puglia | 163 |
| Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 | |
| Partenariato per la cooperazione | 163 |
| Sardegna | 171 |
| Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 | |
| Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale | 171 |
| Toscana | 181 |
| Legge Regionale 30 luglio 1997, n.55 | |
| Interventi per la promozione di una cultura di pace | 181 |
| Legge Regionale 23 marzo 1999, n. 17 | |
| Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale | 186 |
| Trentino Alto Adige | 197 |
| Legge Regionale 30 maggio 1993, n.11 | |
| Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali | 197 |

Provincia autonoma di Bolzano203

Legge Provinciale 19 marzo 1991, n. 5
Promozione dell'attività di cooperazione
e della cultura di pace e di solidarietà203

Provincia autonoma di Trento211

Legge Provinciale 10 giugno 1991, n. 11
Promozione e diffusione della cultura della pace211
Legge Provinciale 15 marzo 2005, n. 4
Azioni ed interventi di solidarietà internazionale
della Provincia autonoma di Trento220

Umbria235

Legge Regionale 27 ottobre 1999, n. 26
Interventi regionali per la promozione della
cooperazione internazionale allo sviluppo e
della solidarietà tra i popoli235
Legge Regionale 27 ottobre 1999, n. 28
Fondazione "Umbria per la pace"246

Valle d'Aosta251

Legge Regionale 9 luglio 1990, n. 44.
Interventi regionali di cooperazione e
solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.251

P R E F A Z I O N E

“La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli”. E’ l’articolo 1 della Legge Regionale del 30 marzo 1988, n. 18, contributo “infrastrutturale” della Regione del Veneto alle celebrazioni del quarantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E’ un testo di alta valenza giuridico-costituzionale per l’ordinamento italiano, sia perché traduce, per così dire al positivo, il generale principio del ripudio della guerra, proclamato dall’articolo 11 della Costituzione italiana, nel “diritto alla pace” quale diritto fondamentale della persona e dei popoli, sia perché innova significativamente nel comportamento normativo degli enti di governo subnazionale dal momento che dà implicita attuazione ad un atto internazionale, in particolare a quanto proclamato dall’articolo 28 della Dichiarazione Universale: “Ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati”. Il collegamento dell’ordinamento regionale con principi e norme di quel nuovo Diritto internazionale che si radica nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale, diventa esplicito nelle pertinenti Leggi delle numerose Regioni che si sono incamminate nel solco del binomio indissociabile pace-diritti umani tracciato dal “prototipo” veneto: si vedano, tra le altre, la Legge della Lombardia del 5 giugno 1989, n. 20, e quella del Piemonte del 17 agosto 1995, n. 67. Ancora la Regione del Veneto, ricca della decennale esperienza della Legge del 1988, compie un ulteriore importante passo con la Legge n. 55 del 16 dicembre 1999, “riconoscendo” quale diritto fonda-

mentale della persona e dei popoli, insieme con la pace, anche lo sviluppo. Il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo e il diritto all'ambiente sono considerati diritti umani di terza generazione, tuttora in attesa di pieno riconoscimento giuridico sul piano internazionale, dove invece tale riconoscimento è già avvenuto per i diritti civili e politici (prima generazione) e i diritti economici, sociali e culturali (seconda generazione). La peculiarità del caso italiano sta nel fatto che proprio le Regioni hanno attuato tale riconoscimento, ponendosi così alla testa del movimento costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al "nuovo" Diritto universale dei diritti umani.

Il quadro italiano in materia è ancora più ricco: a partire dal 1991, si contano a migliaia gli Statuti di Comuni e Province che vantano la "norma pace diritti umani" modellata sul prototipo regionale. E' una situazione tuttora unica al mondo, dal punto di vista sia strettamente giuridico sia politico, sociale e culturale: la cultura pace-diritti umani-cooperazione, una cultura "orientata all'azione" che possiamo tradurre come "via istituzionale non violenta alla pace", sta sempre più coinvolgendo i mondi della scuola, dell'università, dell'associazionismo e del volontariato, con benefico sviluppo della democrazia partecipativa e della cultura della legalità e della solidarietà. Quanto esemplarmente accade in Italia è un messaggio di speranza al mondo intero. Per quanto attiene alla materia dei diritti umani, gli ordinamenti giuridici ai vari livelli - nazionali, subnazionali, internazionale - devono armonizzarsi, anzi saldarsi fra loro: la dignità umana è infatti quel valore supremo, che la Dichiarazione Universale pone "a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo", e i diritti e doveri che ne discendono non hanno, non devono avere, confini. Lo spazio per la protezione e la promozione dei diritti umani e per la correlata costruzione della pace è dunque lo spazio-mondo. Il riconoscimento dei diritti umani, e della pace come diritto fondamentale, ha una duplice ricaduta su Regioni e

Comuni: il rafforzamento della loro originaria autonomia e la loro piena legittimazione a rivendicare ed esercitare il ruolo di 'polo territoriale basilare' nella dinamica del principio di sussidiarietà nello spazio che è proprio dei diritti umani, cioè dal quartiere fino alle Nazioni Unite.

Il presente tascabile del Centro Interdipartimentale sui Diritti della Persona e dei Popoli dell'Università di Padova, che fin dal 1988 collabora attivamente con la Regione del Veneto per la promozione della cultura dei diritti umani, della pace e della cooperazione, raccoglie le pertinenti Leggi di diciotto Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

L'auspicio è che dalla loro lettura scaturisca un rinnovato impegno di pratica di buon governo, di comportamenti di pace e solidarietà, di educazione alla cittadinanza attiva a dimensione internazionale, di dialogo interculturale.

Antonio Papisca
Direttore del Centro Interdipartimentale
sui Diritti della Persona e dei Popoli
dell'Università di Padova

VENETO

Legge Regionale del 30 marzo 1988, n.18

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace

(B.U.R. n.17 del 1 aprile 1988, testo abrogato dalla L.R. n.55 del 16 dicembre 1999)

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Veneto una terra di pace.
3. Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Articolo 2

Iniziative culturali

1. La Regione promuove:
 - a) convegni di informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale, sui temi della pace e della promozione dei suoi presupposti;
 - b) un premio annuale denominato "Veneto per la pace", a riconoscimento dell'attività svolta nel triennio precedente, in uno dei seguenti settori: la progettazione educativo-cul-

turale, l'informazione, la produzione artistica, la ricerca.

Le modalità per l'erogazione del premio sono stabilite con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art.7;

- c) un archivio per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in Italia e in particolare nel Veneto, in collaborazione con il centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università degli studi di Padova, sulla base di convenzione da stipulare tra il centro e la Giunta regionale.

Articolo 3

Iniziative nel campo della ricerca

1. La Regione promuove ricerche in tema:
 - a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
 - b) di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica di pace;
 - c) di esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della non violenza;
 - d) di pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace.
2. L'affidamento delle ricerche è deliberato, sentito il comitato di cui all'art.7, dalla Giunta regionale che stipula le conseguenti convenzioni.
3. La Regione promuove la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, è istituita una sezione speciale della mediateca regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1983, n.30.

Articolo 4

Iniziativa nel settore dell'istituzione

1. La Regione, nel quadro delle finalità della presente legge:
 - partecipa, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, all'attività di formazione professionale di giovani di paesi in via di sviluppo, mediante la concessione di contributi per favorirne la partecipazione a corsi di formazione e di specializzazione preordinati, anche con l'apporto della loro esperienza, a un approfondimento organico delle tematiche della pace e dello sviluppo;
 - concede premi per tesi di laurea o di specializzazione presso università presenti nella regione sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, promuove:
 - a) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo, a titolo di volontariato o in base ai progetti di cui all'art.5;
 - b) un programma di soggiorni nel Veneto per studenti singoli o in gruppo al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe di organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli aderenti alla Comunità Alpe-Adria, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71, e alle "Giornate delle genti e delle regioni d'Europa" di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 3.
3. La Giunta regionale sentito il comitato di cui all'art.7, predispone, annualmente, un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo; il programma è approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 5

Iniziativa nel campo della cooperazione

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e d'intesa coi competenti organi del Ministero degli affari esteri, fornisce sulla base di apposite convenzioni, assistenza tecnica e supporti logistici, agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all'art.28 della citata legge n. 49.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sentita la prima commissione consiliare.
3. La Regione previo parere del comitato di cui all'art.7, promuove indagini e studi in materia di cooperazione internazionale e provvede a dare adeguata informazione sull'attuazione dei progetti di cui al comma 1.

Articolo 6

Presentazione proposte di iniziative

1. Gli enti di cui al comma 3 dell'art.1 possono presentare al presidente del comitato permanente per la pace entro il mese di ottobre di ogni anno proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Articolo 7

Istituzione del comitato permanente per la pace

1. per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che per-

seguono le finalità indicate all'art. 1, è istituito il comitato permanente per la pace.

2. Il comitato è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che lo presiede;
 - b) da cinque membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
 - c) da un rappresentante per ciascuna università avente sede nella regione;
 - d) fino a sette rappresentanti delle associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo o negli ordinamenti interni, fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali e assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa non violenta, della pace e della solidarietà con i paesi in via di sviluppo, del disarmo, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare.
3. Le associazioni, oltre a quanto indicato al punto d) del comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere senza fini di lucro;
 - avere una struttura sociale a base democratica;
 - operare almeno in quattro province del Veneto da più di due anni.
 4. Il comitato permanente per la pace è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
 5. La nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 avviene fra i designati dagli organismi medesimi.
 6. Il comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo comitato.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 8

Funzioni del comitato permanente per la pace

1. Il comitato permanente per la pace svolge le seguenti funzioni:
 - a) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione della relazione annuale di cui all'art.9, anche sulla base delle proposte formulate dagli organismi di cui al comma 3 dell'art.1;
 - b) propone l'istituzione, per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al comitato stesso;
 - c) determina il tema e sovrintende al colloquio di cui all'art.2 - lettera a);
 - d) esprime i pareri previsti dagli articoli 2 - lettera b), 3, 4, e 5 ultimo comma.

Articolo 9

Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma annuale che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.
2. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le iniziative relative.
3. Il programma annuale è altresì accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione della cultura per la pace, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunto in base alla presente legge.

Articolo 10

Partecipazione della Regione alla fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace"

1. La Regione partecipa in collaborazione con enti e istituzioni venete, alla costituzione di una fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace", con sede in Venezia, che abbia quali principali finalità statutarie:
 - lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali, sulle questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, con particolare attenzione ai paesi dell'area mediterranea e della Comunità Alpe-Adria;
 - la promozione delle iniziative atte a divulgare i risultati delle ricerche compiute.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione alla Regione alla fondazione e a versare le quote stabilite dal relativo statuto.

Articolo 11

Disposizione finanziaria Omissis

Articolo 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale del 16 dicembre 1999, n.55
Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà

(B.U.R. n.110 del 21 dicembre 1999, testo vigente come modificato da L.R. n.25 del 16 agosto 2002)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

Articolo 2

Iniziative culturali di informazione

1. La Regione promuove e sostiene:
 - a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei diritti umani e della cultura di pace;
 - b) il premio annuale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;
 - c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione con il compito di curare:
 - 1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
 - 2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
 - 3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione dei materiali multimediali;
 - d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'attività dei soggetti impegnati in

progetti di cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni internazionali;

- e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e tutela delle identità culturali, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- f) la formazione e l'informazione per i giovani che prestano servizio civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

Articolo 3

Programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace

1. La programmazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata con il programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui all'art.12.
2. Il programma di cui al comma 1 definisce:
 - a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
 - b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
 - c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.

Articolo 4

Piano annuale di attuazione

1. Sulla base del programma triennale di cui all'art.3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di attuazione.

2. Il piano annuale individua le iniziative di cui all'art.2, da realizzare direttamente o mediante la concessione di contributi.

CAPO III - COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Articolo 5

Progetti di cooperazione decentrata

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.
2. Nell'attività di cooperazione rientrano:
 - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti: 1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo; 2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
 - d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
 - e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
 - f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello

sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

- g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:
- a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'art.6, comma 1;
 - b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
 - c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'art.6, comma 1.
4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.

Articolo 6

Soggetti promotori e destinatari

1. La Regione riconosce e sostiene, quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le università, le organizzazioni non governative e le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.

2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi.
3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all'art.11.

Articolo 7

Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e, in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano, propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero degli Affari Esteri e dell'Unione Europea anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art.6, comma 1.

Articolo 8

Interventi di solidarietà internazionale

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.
2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la

Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine è autorizzato l'adeguamento dello stanziamento necessario nel bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura regionale competente.

Articolo 9

Tipologie di intervento

1. Gli interventi regionali di solidarietà internazionale consistono in:
 - a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all'infanzia;
 - b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;
 - c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi associativi del Veneto;
 - d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di organismi internazionali;
 - e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all'art.6, comma 1;
 - f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.

Articolo 10

Programma degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. La programmazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.14.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
 - a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;
 - b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo;
 - c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto alle finalità di cui all'art.1.

Articolo 11

Piano annuale di attuazione

1. Sulla base del programma triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo, predisporre ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma triennale.

2. Il piano annuale:
 - a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui all'art.6, comma 1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;
 - b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui all'art.6, comma 1, per l'attuazione di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo;
 - c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art.9.
3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente.
4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

Articolo 12

Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace

1. È istituito il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;

- d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
 - e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati d'intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla Giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile alternativo al servizio militare;
 - f) il direttore dell'Archivio di cui all'art.2, lettera c), o da un suo delegato;
 - g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Articolo 13

Compiti del Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui al Capo II della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace e della

Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.

Articolo 14

Comitato per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;
 - d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
 - e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;
 - f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
 - g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale;
 - h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
 - i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla

Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ;

- l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
 4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.

Articolo 15

Compiti del Comitato per la cooperazione allo sviluppo

1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui al Capo III della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.

Articolo 16

Funzionamento dei comitati

1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l'intera legislatura.

2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente componente effettivo.
4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 17

Fondazione Venezia per la ricerca sulla Pace

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della medesima.
2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Articolo 18

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche regionali di cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per contribuire all'attività dell'Osservatorio di cui al

comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto medesimo.

3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica dell'Osservatorio per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Articolo 19

Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia)

1. La Regione del Veneto partecipa alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, ai sensi dell'art.3 dello statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce all'organizzazione delle stesse.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza regionale.

Articolo 20

Conferenza regionale, manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo e promozione del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.
2. Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove:
 - a) una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti,

- iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo;
- b) una manifestazione denominata la giornata veneta del mercato equo e solidale e del consumo critico per promuovere la vendita dei prodotti, provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Norma transitoria

Omissis

Articolo 22

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:
 - a) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18;
 - b) la legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Articolo 23

Norma finanziaria

Omissis

Articolo 24

Dichiarazione d'urgenza

Omissis

ABRUZZO

Legge Regionale del 18 dicembre 1990, n.98

Attività della Regione Abruzzo per lo sviluppo di una cultura della pace

(B.U.R. n.19 del 27 dicembre 1990)

Articolo 1

Finalità della legge

La Regione Abruzzo, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

A tal fine promuove una cultura della pace mediante attività culturali, di sostegno, di iniziativa e di cooperazione, che tendono a fare dell'Abruzzo una terra di pace.

Per il conseguimento di questo obiettivo la Regione assume iniziative dirette a favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Articolo 2

Attività nel campo della cultura

La Giunta Regionale promuove convegni d'informazione e studio con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale, istituisce borse di studio sui temi della pace e quant'altro riterrà opportuno per divulgare la filosofia della pace.

Articolo 3

Attività di sostegno di iniziative a favore della pace

La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione della Associazione Italiana per la Università per la pace con sede in

L'Aquila, promanazione della Università della pace, istituita dall'ONU con risoluzione 35/55 nella trentacinquesima Assemblea Generale tenuta il 5 dicembre 1980.

La Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione Abruzzo all'Associazione di cui al comma precedente nel rispetto dell'accordo di accreditamento con l'Università per la pace, che sancisce finalità e obiettivi dell'iniziativa.

La Giunta Regionale, inoltre, verificherà i programmi che l'Associazione Italiana per l'Università per la pace intende svolgere nell'ambito della Regione.

Il pagamento di eventuali quote di partecipazione o contributi alla citata Associazione verrà effettuato con i fondi stanziati con l'art.6 della presente legge.

Articolo 4

Attività nel campo della cooperazione

La Regione riconosce nella cooperazione allo sviluppo uno strumento essenziale per il raggiungimento della pace e del soddisfacimento dei bisogni primari dell'umanità.

Con specifico provvedimento di legge la Regione, a tal fine, nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, disciplinerà l'intera materia.

Articolo 5

Istituzione del Comitato regionale per la cultura della pace

Al fine di realizzare l'opportuno collegamento operativo e programmatico tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità di cui all'art.1, viene istituito il Comitato regionale per la cultura della pace composto da:

- a) il Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede;
- b) 3 membri designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- c) 3 rappresentanti della Giunta Regionale da questa designati;
- d) i Rettori o loro delegati delle Università della Regione;
- e) fino a sei rappresentanti delle associazioni che prevedono fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e sviluppo internazionale, della pace, e che siano senza fini di lucro, abbiano una struttura sociali a base democratica e operino in Abruzzo da più di due anni, eletti dalla Giunta regionale su designazione delle Associazioni medesime.

Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

Ai componenti il Comitato verranno erogati, se spettanti, i compensi previsti dalla LR 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

Norma finanziaria

Omissis

Legge Regionale del 14 Dicembre 1989, n.105
Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo
nei paesi in via di sviluppo da parte della Regione
Abruzzo

(B.U.R. n.44 del 27 dicembre 1989, testo vigente come modificato da L.R. n.33 del 14 aprile 1992, L.R. n.63 del 20 aprile 1995, L.R. n.11 del 26 febbraio 1998)

Articolo 1

La Regione Abruzzo, in virtù di quanto disposto dalla legge 26.2.1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli Affari Esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle Società Regionali alle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo (PVS).

A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art.2, della legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'Amministratore Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio.

Le attività della Regione sono definite nei successivi art.2 e 3 della presente legge.

Articolo 2

Attività nel proprio territorio

Tra queste attività rientrano le:

- a) attività dirette o in supporto a quelle realizzate da Enti Locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche e formative, di educazione allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto Nord/Sud del Mondo, omero tese a valorizzare l'importanza delle culture dei popoli del Sud del Mondo in ogni ambito;

- b) attività di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli Enti Locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della Società Civile, delle Organizzazioni non Governative (ONG), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l'adozione dei programmi comuni;
- c) attività di formazione. Ad essa provvede direttamente la Regione attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture universitarie, scuole di specializzazione, strutture paritarie, tecnici con esperienze nei PVS, organizzazioni governative, imprese.

La Regione promuove la realizzazione di corsi e di programmi di formazione destinati a:

1) - la formazione di personale e di operatori destinati a svolgere attività di PVS; 2) - la formazione professionale di cittadini di PVS, diretta soprattutto ai quadri e alla formazione dei formatori; 3) - la formazione professionale e la formazione sociale di cittadini di PVS immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine e un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso questi paesi, laddove ne esistono le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi, secondo quanto disposto dall'art.9 della legge n. 943/86, ovvero il loro inserimento nella società regionale;

- d) attività di promozione ed organizzazione di scambi giovanili.

Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), la Regione provvede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di Enti Locali idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Articolo 3

Programmi di cooperazione nei PVS

La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva

esclusivamente allo Stato l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali promuove, coordina e organizza progetti i sviluppo.

Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p.II della delibera C.I.C.S. n. 12 del 17.3.1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli Enti Locali e promuovendo la partecipazione di realtà locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato. La Regione assume, di norma, l'impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistano i presupposti, di Enti Locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti su territorio.

Articolo 4

La Regione, nel rispetto del disposto dell'art.4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel D.P.C.M. dell'11.3.1980, può assumere l'iniziativa di sviluppare rapporti e contatti diretti con i PVS, al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art.2 e 3 della presente legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli Enti Locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attività di cooperazione.

Articolo 5

Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.

Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.

Il Comitato è costituito:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che la presiede; dal Componente la Giunta preposto al Settore

Cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo; dal Componente la Giunta preposto al Settore Emigrazione e Immigrazione;

- b) da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di Vice Presidente;
- c) dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art.28 della legge 26.2.87, n. 49;
- d) da tre rappresentanti degli Enti Locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative più rappresentative.
- g) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.

Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza.

Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.

È fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.

Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2.2.1988, n. 15.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'art.6 della suddetta legge.

Articolo 6

Presso la Giunta Regionale è istituito un Ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l'attività e i compiti del Comitato Tecnico, assicura la sua collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale.

Omissis

Articolo 7

1. La Giunta Regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del Consiglio il programma dell'attività di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.
2. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali e comunitari della cooperazione allo sviluppo.
3. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.
4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. Per attività di cui ai commi (e e d) del precedente art.3, la Giunta Regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione Statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche della ex Jugoslavia e della Somalia e dei comuni dell'Abruzzo. La realizzazione del programma potrà essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di

cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Articolo 8

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli Enti Locali, idonee a svolgere le attività di cooperazione.

Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici, possono essere messe a disposizione delle O.V.G. e, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

Articolo 9

Omissis

Articolo 10

Omissis

Legge Regionale del 20 Aprile 1995, n.63
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.12. 1989, n 105
riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo

(B.U.R. n.11 del 12 maggio 1995)

Articolo 1

Ambiti degli interventi

1. La Regione avanza proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art.10 della legge 26.2.1987, n.49, e partecipa, ove richiesto, alle iniziative promosse dalla stessa Direzione Generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
 - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 della L.R. 105/89;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30.12.1986, n.943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
 - e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condi-

zione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

- f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge 105/89, approva progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:
- a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;
 - b) su proposta di Enti Locali o di organismi non governativi che abbiano ottenuto il ricorso di idoneità di cui all'art.29 della legge 49/87;
 - c) su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri.
3. La Regione sostiene altresì le iniziative degli Enti Locali, e delle piccole e medie imprese delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 105/89 la Regione dà attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e nel caso dei programmi affidati alla Regione, successivamente al perfezionamento della convenzione con la

Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art.2 della legge 49/87.

2. Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta regionale - Settore Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: direttamente attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti della Regione, nonché avvalendosi, previa convenzione o contratto, degli Enti Locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovate esperienze in materia, delle università ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione. La Regione, sarà, comunque, responsabile dell'esecuzione degli interventi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo.
3. Le convenzioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.
4. Per la predisposizione dei progetti ed il sostegno delle iniziative di cui all'art.2 della L.R. 105/89, la Giunta regionale può incaricare i propri uffici e gli enti dipendenti di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali ed alle organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art.28 della legge 49/87.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Articolo 3

Gemellaggio di solidarietà

1. La Regione, nell'ambito della legge 49/87, e della legge 943/86, nonché della legislazione vigente:

- a) promuove, anche in collaborazione con gli Enti Locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i paesi in via di sviluppo, con le modalità indicate dall'art.2, comma 2 DPR 31.3.1994;
- b) partecipa, su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di emergenza, calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messi a disposizione degli enti territoriali della Regione;
- c) contribuisce, d'intesa con le autorità statali e nel rispetto della normativa vigente all'attività di soccorso e delle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dei teatri di guerra nella ex Jugoslavia, e Somalia e concorre alle iniziative di emergenza attivate per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati sul proprio territorio;
- d) incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali abruzzesi, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 4

Partecipazione cofinanziamento programmi

1. La Regione partecipa al cofinanziamento dei programmi comunitari nonché alle iniziative previste per i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) e (CSI) ("Overture", "Interreg", "Phare", "Tacis" Cooperazione scientifica e tecnologica, ecc.) a quelle di cooperazione con i paesi del Mediterraneo (Avicenne, Med compus, Med urbs, Med urbs immigrazione, Med invest, Med-Plus, ecc ...) ed ai programmi per i Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari dall'Italia e dall'Unione Europea.

Articolo 5

Conferenza Cooperazione

1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Articolo 6

Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo come struttura associativa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stabiliti da un apposito statuto approvato dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte regionali.
2. L'Osservatorio con sede in Roma non ha scopo di lucro e in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 49/87 ed agli indirizzi adottati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali.
3. Per la finalità di cui al comma 2 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Osservatorio medesimo, con un contributo annuale.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi, della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla presente legge.

Articolo 7

Integrazione art.5 L.R. 105/89

Omissis

Articolo 8

Modificazione art.7 L.R. 105/89

Omissis

Articolo 9

Onere finanziario

Omissis

Articolo 10

Omissis

BASILICATA

Legge Regionale dell'8 Maggio 1996, n.26

Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli

(B.U.R. n.24 del 16 maggio 1996, testo vigente come modificato da L.R. n.54 del 4 novembre 1996)

Articolo 1

Finalità

La Regione Basilicata contribuisce all'affermazione del valore della pace, inteso come ripudio della violenza e della guerra nella risoluzione delle controversie internazionali e come attiva promozione dei diritti umani, della libera e democratica convivenza tra gli uomini e della cooperazione tra i popoli.

L'azione della Regione per il conseguimento di tali finalità si svolge nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge n.49 del 26/2/1987.

Articolo 2

Ambiti e principi generali

Per il conseguimento dei fini, di cui all'art.1, la Regione avanza proposte alla Direzione Generale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art.10 della Legge 26/2/1987, n.49, per favorire l'azione di enti locali, di altre istituzioni, di organismi associativi, culturali e di volontariato nei campi della cultura e dell'educazione alla pace e alla mondialità, della cooperazione tra i popoli e della solidarietà nei casi di emergenze belliche o calamitose. a ricerca e la diffusione di modelli pedagogici e didattici interdisciplinari, diretti alla produzione di programmi scolastici per la pace, anche mediante corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata;

Le proposte di cui al 1° comma dovranno comunque essere ispi-

rate al rispetto delle diversità etniche e culturali dei popoli ed ai principi della autodeterminazione e dello sviluppo endogeno, con un'attenzione particolare al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al potenziamento delle capacità professionali dei giovani, ed alla protezione e valorizzazione delle risorse locali.

Articolo 3

Interventi nel campo della cultura e dell'educazione

La Regione realizza i seguenti interventi nel campo culturale ed educativo:

- a) la celebrazione, con cadenza annuale, di convegni di alto valore scientifico sui temi della pace, della non violenza, della solidarietà e dei diritti umani nel mondo;
- b) l'istituzione presso la Biblioteca regionale e presso il Mediafor regionale, utilizzando il Centro Studi e Documentazione del Consiglio Regionale, di sezioni specializzate per la raccolta di materiale e testi utili alla diffusione della cultura di pace ed, in genere, di tutta la documentazione riguardante istituzioni e movimenti impegnati nella costruzione della cultura della pace e alla diffusione dei principi umanitari in campo internazionale;
- c) l'attribuzione di due premi annuali da conferire, rispettivamente, in favore di una classe di scuola media inferiore e di una classe di scuola media superiore della Regione, le quali abbiano portato a compimento attività di formazione e di ricerca o abbiano realizzato mostre, pubblicazioni o materiali artistici coerenti con le finalità della presente legge; i relativi bandi vengono emanati entro il primo mese di ciascun anno scolastico, sentito il Comitato di cui al successivo art.7;
- d) la pubblicazione di tesi di laurea e la concessione di premi di specializzazione universitaria sui temi della pace, della non violenza;

La Regione, inoltre promuove:

- e) studi, ricerche scientifiche e laboratori popolari in tema di pace, di non violenza e di diritti fondamentali degli uomini, di nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva e innovazione tecnologica finalizzati ad una politica per la pace;
- f) la ricerca e la diffusione di modelli pedagogici e didattici interdisciplinari, diretti alla produzione di programmi scolastici per la pace, anche mediante corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata;
- g) la costituzione, in collaborazione con altri enti e istituzioni lucane, di una fondazione "Basilicata per la pace e la cooperazione", con sede in Matera-Sassi - che abbia quali principali finalità: - lo sviluppo e il coordinamento delle ricerche scientifiche, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, sulle questioni relative allo sviluppo ed alla pace; - la divulgazione dei risultati delle ricerche compiute.

Articolo 4

Interventi nel campo della cooperazione tra i popoli

La Regione, avanza proposte alla Direzione Generale del Ministero per gli affari Esteri per favorire la cooperazione fra i popoli attraverso:

- a) interventi di partecipazione "in loco" alle attività di formazione professionale di giovani in paesi in via di sviluppo finalizzati all'occupazione;
- b) interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale, con particolare riguardo all'infanzia e alla condizione familiare;
- c) scambi culturali, scambi giovanili e gemellaggi tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza con i popoli ed i paesi in via di sviluppo;

- d) la realizzazione di almeno un progetto di sviluppo da completare entro l'arco di ciascuna legislatura, per la fornitura di beni, impianti e servizi per il soddisfacimento dei bisogni primari per la salvaguardia della vita umana e per l'innalzamento del livello di istruzione ovvero per la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio culturale ed ambientale.

La Regione, inoltre, nel rispetto delle competenze statali, delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, d'intesa con i competenti organi del Ministero degli affari esteri e sulla base di apposite convenzioni, fornisce:

- a) assistenza tecnica e supporti logistici agli organismi pubblici e privati previsti dagli articoli 1 e 2 della suddetta legge, operanti nel territorio regionale, nella elaborazione di progetti e di programmi di cooperazione allo sviluppo fatte salve le prerogative di quelli indicati all'art.28 della citata legge n. 49;

promuove:

- b) indagini e studi in materia di cooperazione internazionale;
- c) interventi di formazione professionale e promozione sociale dei cittadini extra comunitari presenti sul territorio regionale, con lo scopo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei paesi di origine;
- d) corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi ad operare nei paesi in via di sviluppo a titolo di volontariato;
- e) la partecipazione, a livello consuntivo, ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti di un rappresentante degli extra comunitari presenti in Regione, quando siano in discussione argomenti riguardanti la loro condizione lavorativa, residenziale, sociale o culturale;
- f) la formazione di personale della Regione destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- g) il recupero di alloggi di proprietà pubblica da destinare all'ospitalità di personalità, di artisti e di intellettuali, espulsi dal proprio paese per motivi politici.

Articolo 5

Interventi straordinari di solidarietà

La Regione assume iniziative per il soccorso urgente in favore delle popolazioni colpite da eventi bellici e calamitosi.

In particolare la Regione provvede:

- a) all'istituzione di un fondo pubblico di solidarietà che la Giunta può utilizzare per situazioni di assoluta urgenza; a tale fondo possono aderire con quota minima di L. 500.000 tutti gli Enti Locali, le organizzazioni, le scolaresche e le associazioni della Regione e con quote minime di L. 100.000 tutte le persone fisiche interessate;
- b) all'istituzione di un'anagrafe regionale di tutte le disponibilità materiali e di tutte le risorse umane finalizzate ad interventi di servizio e di ospitalità temporanea (famiglie affidatarie, strutture per l'insediamento provvisorio, ecc.);
- c) alla creazione di un nucleo di esperti nel campo del soccorso e della protezione civile che, d'intesa con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, o su richiesta della medesima, verifichi in loco le prime necessità da soddisfare e l'immediato fabbisogno di attrezzature, di viveri e generi di conforto.

La Giunta regionale, al verificarsi di eventi bellici o calamitosi, d'intesa con la Direzione Generale del Ministero degli Esteri, può assumere iniziative per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, sentito il nucleo di esperti di cui al precedente punto c); in caso di mancato utilizzo totale o parziale degli stanziamenti annuali del fondo di cui al punto a) la somma residua può essere utilizzata in tutto o in parte per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Articolo 6

Struttura operativa

Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, una struttura operativa con il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo e favorire il raccordo delle attività degli assessorati interessati.

Entro la fine di ogni anno la Presidenza della Giunta regionale:

- riferisce al Consiglio sulle attività svolte e sulla situazione del Fondo di cui all'art.5;
- predispone un programma che viene presentato al Consiglio per l'approvazione; tale programma, formulato previo parere del Comitato di cui all'art.7, determina obiettivi e priorità annuali e pluriennali ed individua le relative iniziative.

Nel programma di cui al comma precedente si determinano i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse disponibili.

Il programma viene trasmesso alla Direzione Generale per le opportune intese.

Articolo 7

Comitato consultivo

La Giunta regionale nomina un Comitato Consultivo di cui si avvale per le attività ordinarie di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e per realizzare il necessario collegamento programmatico tra Regione ed organismi associati che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta, o Assessore da lui delegato, che convoca e presiede il Comitato stesso;
- b) il Segretario della Giunta;

- c) il dirigente del Dipartimento Sicurezza Sociale;
- d) il dirigente del Dipartimento Cultura e Formazione;
- e) un rappresentante dell'IRRSAE;
- f) un rappresentante della Croce Rossa Italiana; un rappresentante della Caritas regionale;
- g) tre rappresentanti designati dalle associazioni a base democratica operanti in regione, senza fini di lucro, impegnate a diffondere la cultura della pace e della mondialità;
- h) due Consiglieri regionali di maggioranza;
- i) due Consiglieri regionali di minoranza.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dipendenti regionali o esperti esterni in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati; la partecipazione al Comitato è gratuita, salvo l'eventuale rimborso delle spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede degli incontri.

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato esprime parere sui programmi di intervento e sulla relazione di cui al precedente art.6 e valuta le proposte formulate dagli organismi di cui al 2° comma dell'art.2; esso può, su temi specifici, ascoltare od acquisire relazioni di esperti.

Articolo 8

Disposizione finanziaria

Omissis

Articolo 9

Norma abrogativa

Sono abrogate la legge regionale n. 12 del 23/ 1/ 1995 e le sue successive modifiche.

Articolo 10

Omissis

CAMPANIA

Legge Regionale del 7 aprile 2000, n.12

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani

(B.U.R. n.19 del 17 aprile 2000)

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione Campania, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. In attuazione a tali principi, la regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità campana di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle Organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.

Articolo 2

Iniziative culturali

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, la regione eroga contributi per indagini e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e

studio con la partecipazione di studiosi ed esperti, a livello nazionale ed internazionale promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute che svolgano attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, visto il piano annuale degli interventi formulato, sulla scorta delle istanze pervenute, dal Comitato di cui all'art.5, eroga contributi con atto deliberativo nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.
3. Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti, la Giunta regionale ha cura di raccogliere ogni utile prodotto, nonché acquisirne di nuovi anche mediante convenzioni da stipularsi con centri di studio e ricerche nazionali ed internazionali. Tale archivio per la raccolta della documentazione dati sulla pace e sui diritti umani si avvale della consulenza del Comitato di cui al successivo capitolo 5, ed ha lo scopo di fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione ed informazione utile al perseguimento delle finalità previste dall'art.1.

Articolo 3

Giornata per la Pace e per i Diritti Umani

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione, da parte dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuata come giornata per la Pace e per i Diritti Umani nella regione Campania.
2. In relazione alla promozione ed alla salvaguardia della Pace ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il

significato della data di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato di cui all'art.5, determina le iniziative da adottare per le celebrazioni della data stessa.

Articolo 4

Premio per la Pace e per i diritti umani

1. La Regione istituisce un premio annuale per la pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente legge.
2. Il premio denominato "Campania per la pace e per i Diritti umani" viene conferito, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Presidente del Consiglio regionale su proposta del Comitato di cui al successivo art.5.

Articolo 5

Istituzione del Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani

1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all'art.1, nonché per formulare il programma annuale di interventi è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani.
2. Il Comitato è composto: a) dal presidente della Giunta regionale, o da assessore da questi delegato, che la presiede; b) da due membri del Consiglio regionale da questo designati; c) da sei rappresentanti degli organismi compresi nel Registro di cui all'art.6, fra quelli indicati dagli organismi stesi.
3. Il Comitato redigerà apposito regolamento interno che indicherà le modalità della sua composizione oltre che a regolare ogni attività

4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione della Giunta regionale.
5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.
6. Il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla designazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) comma 2, provvede il comitato promotore dell'iniziativa popolare di presentazione del presente testo legislativo al Consiglio regionale; alla designazione dei consiglieri di cui alla lettera b) provvede il Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 6

Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani, comprendenti quelli che prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa non violenta e della solidarietà.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti: a) assenza di fini di lucro; b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative a favorire la rea-

lizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare non violenta e del disarmo; c) prevedere un ordinamento interno a base democratica; d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione al presente Registro.

3. L'iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 7

Finanziamenti

Omissis

Articolo 8

Dichiarazione d'urgenza

Omissis

EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale del 24 giugno 2002, n.12

Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace

(B.U.R. n. 88 del 25 giugno 2002, testo vigente come modificato da L.R. n.6 del 24 marzo 2004)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione allo sviluppo quale strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

Articolo 2

Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale

1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedot-

ti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art.117 della Costituzione favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art.117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell'art.117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

Articolo 3

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
 - b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
 - c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate in particolare:
 - a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;

- b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;
 - c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale dei paesi interessati;
 - d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;
 - e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;
 - f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.
3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:
- a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
 - b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'art.4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendo l'accesso e la partecipazione ai programmi di coope-

razione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionali.

5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di sviluppo qualitativi e quantitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni dei Paesi destinatari e della Regione Emilia-Romagna direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti.

Articolo 4

Soggetti della cooperazione internazionale

1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:
 - a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
 - b) le università, istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
 - c) le imprese di pubblico servizio;
 - d) gli enti pubblici non compresi nella lettera a);
 - e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
 - f) le comunità di immigrati;
 - g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con parti-

colare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Articolo 5

Ambiti di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
 - a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
 - b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie;
 - c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

- d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art.4.

*Articolo 6**

Iniziativa di cooperazione internazionale

1. La Regione, in attuazione dell'art.5, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
- a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art.4;
 - b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.

* 1 Ai sensi dell'art.7, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, sono abrogati i commi 8, 9 e 10 del presente articolo, con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art.5, comma 2, lettera a) della succitata legge.

4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art.10, comma 2, lettera e), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento strutturale con le autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge.
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale

le in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è raggugliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

10. La Giunta determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

Articolo 7

Interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
 - a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
 - b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
 - c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia-Romagna a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di forniture e servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal Bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.

Articolo 8

Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art.5, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Emilia-Romagna può realizzare iniziative culturali, di ricerca,

di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettera a).

3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

Articolo 9

Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art.5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art.4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

Articolo 10

Programmazione degli interventi

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art.5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
 - a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
 - b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art.4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;
 - c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art.6, comma 2, lettera b);
 - d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
 - e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in paesi esteri.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'art.4.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti

di cui all'art.4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.

Articolo 11

Organismo gestionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di garantire, nelle materie di cui alla presente legge:
 - a) maggiore efficacia ed efficienza all'azione regionale;
 - b) la necessaria tempestività nella realizzazione delle azioni;
 - c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in connessione con lo svolgimento di attività all'estero ovvero in rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.

Articolo 12

Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art.19 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o

per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un "programma-Paese".

2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione delle amministrazioni provinciali.

Articolo 13

Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le tematiche oggetto della presente legge.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle iniziative in atto.

Articolo 14

Norme finanziarie

Omissis

Articolo 15

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 9 marzo 1990, n. 18;
 - b) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 9;
 - c) legge regionale 1 febbraio 1994, n. 4;
 - d) legge regionale 2 aprile 1996, n. 5.

Omissis

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale del 30 ottobre 2000, n.19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

(B.U.R. n. 44 del 2 novembre 2000, testo vigente come modificato da L.R. n.21 del 4 settembre 2001, L.R. n.1 del 26 gennaio 2004, L.R. n.19 del 21 luglio 2004)

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate attraverso:
 - a) la salvaguardia della vita umana;
 - b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
 - c) l'autosufficienza alimentare;
 - d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
 - e) la valorizzazione delle risorse umane;
 - f) il mantenimento dell'identità culturale;
 - g) la conservazione del patrimonio ambientale;
 - h) la crescita economica, sociale e culturale;
 - i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;

- l) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
 4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
 5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.
 - 5 bis. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali.
 6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese

partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art.1;
- b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
- f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

- g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
 - h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;
 - i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
 - l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
 - m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
 - n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.
3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
 4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
 5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro,

dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.
7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'art.1 e in particolare:
 - a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
 - b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
 - c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.
- 7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.

Articolo 3

Interventi di emergenza

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
 - a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle

- popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
 - c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.
 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.
 4. La relazione di cui all'art.6, comma 4, dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 4

Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'art.3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni

di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art.11 della presente legge.
3. Il programma contiene i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'art.1, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale.
4. Il programma definisce la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
5. Per i progetti di cui all'art.6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Articolo 5

Predisposizione del programma regionale

1. La Giunta regionale, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art.9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione e partenariato di cui all'art.8 e la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione il programma entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.
2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il programma, di durata corrispondente a quella del Piano regionale di sviluppo, è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.
4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Articolo 6

Attuazione del programma regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:
 - a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti

dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

- b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;
 - c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilità sociale.
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
 4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
 5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Articolo 7

Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto anali-

tico al sistema di programmazione di cui all'art.4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'art.6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III - ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8

Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'art.4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'art.6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all'art.6, comma 2, lettera c).
2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
 - a bis) l'Assessore preposto alle relazioni internazionali e l'Assessore preposto alle politiche della pace e della solidarietà;

- b) il Direttore del Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea ed il Direttore del Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo;
 - c) quattro rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;
 - d) tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all'art.6, comma 2, lettere b) e c);
 - e) un rappresentante dei Comuni;
 - f) un rappresentante delle Province.
3. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all'art.6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all'art.3 della medesima legge regionale 12/1995. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.

Articolo 9

Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale

1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'art.4, la Giunta regionale organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Articolo 10

Gruppi di concertazione

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 11

Norme finanziarie

Omissis

Articolo 12

Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad aderire, con quote associative, all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) in relazione alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.
2. La quota annuale di partecipazione all'OICS grava sul fondo di cui all'art.11, comma 1.

Articolo 13

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1989, n.6

Omissis

Articolo 14

Norma transitoria

Omissis

LAZIO

Legge Regionale del 7 Aprile 2000, n.19

Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale

(B.U.R. n. 13 del 10 maggio 2000, testo vigente come modificato da L.R. n.10 del 10 maggio 2001)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione condivide le finalità stabilite in sede internazionale e perseguite dalla legislazione nazionale in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed in via di transizione e con la presente legge intende contribuire al loro raggiungimento, nel rispetto delle leggi statali, degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dei regolamenti e delle direttive comunitarie, se pertinenti, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative proprie e favorisce interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato, organismi di cooperazione internazionale, Organizzazioni Non Governative (ONG) presenti nella regione, con le modalità indicate nella presente legge, privilegiando la concertazione per partecipare alle attività che il territorio esprime nei confronti della solidarietà.
3. La regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea, favorisce lo scambio delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi.

Articolo 2

Ambiti e modalità di intervento

1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1, promuovendo iniziative di preferenza concordate con le comunità locali dei paesi partners nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, nel rispetto delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, interviene realizzando iniziative:
 - a) di solidarietà internazionale;
 - b) di cooperazione decentrata con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e i Paesi con Economia in via di Transizione (PET);
 - c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita;
 - d) di educazione e di sensibilizzazione della comunità regionale;
 - e) di formazione del personale della Regione, degli enti locali e del volontariato sui temi della cooperazione internazionale;
 - f) di formazione delle risorse umane dei PVS e dei PET;
 - g) culturali, di ricerca e di informazione.

CAPO II - INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 3

Iniziative culturali e di informazione

1. La Regione promuove e sostiene:
 - a) la realizzazione di convegni e seminari di studio sui temi della pace, della promozione dei diritti umani e dello sviluppo umano sostenibile;

- b) l'informazione sulle attività dei soggetti impegnati in sede regionale in progetti di cooperazione decentrata;
- c) l'informazione sulle iniziative promosse dall'Unione europea, dalle agenzie delle Nazioni unite e da altre istituzioni sovranazionali, relativamente alla materia di cui alla presente legge;
- d) la realizzazione di iniziative culturali sui temi indicati specificamente nel documento programmatico di cui all'art.12;
- e) l'organizzazione di una conferenza triennale sulla cooperazione allo sviluppo e sulla solidarietà internazionale.

Articolo 4

Iniziative nel campo della ricerca

1. La Regione promuove ricerche, studi e pubblicazioni sui temi:
 - a) della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
 - b) della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
 - c) dell'interrelazione tra l'organizzazione economico-produttiva, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, nel quadro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
2. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti di ricerca e con università della regione, operanti nei settori della ricerca e della formazione sui diritti umani, sulla cooperazione decentrata e sullo sviluppo umano sostenibile.
3. La Regione promuove e sostiene la diffusione dei risultati delle ricerche nelle scuole di ogni ordine grado, avvalendosi dei materiali didattici predisposti per lo scopo.
4. La Regione assegna ogni anno borse di studio di durata

annuale a neo-laureati che partecipano in loco ad iniziative di cooperazione internazionale svolte dalla Regione da enti ed associazioni con sede nella regione.

5. La Giunta regionale, previa deliberazione, può organizzare annualmente, una manifestazione nella quale premiare personalità nazionali o internazionali che si siano particolarmente distinte nell'anno nei temi della pace, della libertà, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli.
6. La Regione può favorire ed avvalersi di giovani neolaureati o diplomati che desiderino svolgere un periodo di servizio civile, partecipando ad iniziative di cooperazione internazionale, con le modalità previste dalle vigenti norme nazionali.

Articolo 5

Iniziativa nel settore dell'educazione e della formazione

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della presente legge, promuove e sostiene manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei diritti umani.
2. In ordine alle attività di cui al comma 1 possono essere previsti scambi culturali giovanili e soggiorni residenziali, anche di persone disabili.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, favorisce, promuove e sostiene:
 - a) attività di formazione professionale di cittadini immigrati dai PVS e dai PET, onde favorirne il reinserimento nei loro Paesi di origine;
 - b) iniziative formative, indirizzate agli insegnanti, finalizzate alla conoscenza della realtà dei PVS e dei PET ed al dialogo interculturale;
 - c) l'organizzazione di corsi di formazione:

- 1) per formatori delle associazioni che perseguano finalità conformi a quelle di cui alla presente legge;
- 2) per i cittadini dell'Unione europea, residenti nel territorio regionale, disponibili ad operare come volontari nei Paesi destinatari degli interventi;
- 3) per funzionari delle amministrazioni locali della regione;
- 4) sia in Italia che nei Paesi destinatari, finalizzati alla formazione delle risorse umane locali, richiesti direttamente dai Paesi beneficiari, secondo le modalità e procedure previste dalle vigenti leggi nazionali.

Articolo 6

Progetti di cooperazione decentrata

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo, oltre a riferirsi ai principi inseriti nel regolamento comunitario e nei programmi di sviluppo umano dell'UNDP, si ispirano agli indirizzi della cooperazione nazionale ed ai principi di collegamento di comunità locali organizzate dei PVS o in transizione e quelli dei Paesi industrializzati, con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale integrato attraverso programmi multisettoriali e l'attuazione dei principi e dei metodi della carta di Copenaghen, coinvolgendo anche la comunità di emigrati della regione presenti nel Paese.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione interviene al fine di:
 - a) favorire il radicamento di processi di sviluppo umano nei Paesi internazionalmente riconosciuti ad economia debole;
 - b) promuovere la concertazione e la collaborazione dei soggetti di cui al comma 3;
 - c) realizzare direttamente o sostenere anche tramite supporti tecnici, organizzativi e finanziari, iniziative e progetti di coope-

razione decentrata, finalizzati allo sviluppo umano sostenibile e al rafforzamento delle istituzioni locali, che si prefiggono obiettivi strutturali distinti dall'aiuto di emergenza.

3. Partner della Regione nell'attività di cooperazione allo sviluppo possono essere: gli enti locali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, le ONG, i consorzi, le associazioni di ONG e di volontariato e gli Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS), le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali, le rappresentanze sindacali, quelle imprenditoriali e delle piccole e medie imprese, le associazioni di immigrati e le forze economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
4. I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione allo sviluppo sono indicati nel piano annuale degli interventi previsti, nel rispetto delle indicazioni del Governo.
5. La Regione promuove il coordinamento degli interventi degli enti locali in materia di cooperazione decentrata, favorendo in particolare l'attivazione di momenti di concertazione tra enti e soggetti diversi, che possono collaborare proficuamente in azioni comuni.
6. Il piano annuale di cui all'art.13 definisce le modalità, le forme, i tempi e gli strumenti della concertazione. La concertazione può interessare tutte le fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei progetti predisposti dagli enti locali, anche in forme associative, al fine di mantenere un collegamento programmatico ed operativo tra i soggetti autori della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 7

Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale

1. La Regione nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono Paesi europei ed extraeuropei, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, pro-

muove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni colpite da tali avversità, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1 prevede:
 - a) la fornitura di materiali di prima necessità, di attrezzature, di alimenti e di generi di conforto, anche tramite associazioni idonee allo scopo;
 - b) l'assistenza sanitaria ed ospedaliera alle persone che a causa degli eventi di cui al comma 1 sono ospitate nella regione e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati al soggiorno sul territorio nazionale;
 - c) la collaborazione tecnica, anche inviando in missione personale regionale;
 - d) la raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale, degli organismi internazionali e delle altre regioni;
 - e) il sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea;
 - f) il sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati locali, che operano per le finalità di cui al comma 1;
 - g) l'assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, in modo particolare per l'infanzia, per le donne, i disabili e gli anziani;
 - h) la raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di danaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio.

Articolo 8

Iniziative di reinserimento degli immigrati

1. La Regione, per favorire il reinserimento degli immigrati, nonché dei rifugiati e dei profughi, nei loro Paesi di origine, promuove e sostiene progetti di formazione ed iniziative di cooperazione internazionale nelle comunità dei Paesi, da cui essi provengono, nel rispetto delle normative nazionali e delle linee-guida dettate dal Governo.
2. La Regione favorisce lo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa nelle aree territoriali da cui è più consistente il flusso di emigrazione al fine di ottenere una riduzione del numero di immigrati.

Articolo 9

Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema d'impresa dei PVS e dei PET individuati nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.12, la Regione in accordo con le autorità locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca della piccola e media impresa regionale e la realtà economica di tali Paesi al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività produttive in loco.
2. La Regione, in particolare, anche avvalendosi dell'ufficio di Bruxelles, attiva tutte quelle procedure idonee ad ottenere i finanziamenti dell'Unione europea per la creazione di società miste sia nei PVS che nei PET ed in Italia, utilizzando i finanziamenti nazionali e comunitari sia per i capitali di rischio che per la costituzione di società miste.
3. Per favorire inoltre la partecipazione delle imprese della regione alle gare internazionali, comunitarie, la Regione organiz-

za un sistema informativo, avvalendosi dell'unità territoriale "Lazio" dello schema di concertazione interistituzionale per lo sviluppo della cooperazione tecnica, economica e scientifica est-ovest nord-sud.

Articolo 10

Rapporti con lo Stato e l'Unione Europea

1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione internazionale ed in conformità agli indirizzi del Ministero degli affari esteri e della politica estera nazionale, può proporre alle competenti istituzioni dell'Unione europea e dello Stato italiano iniziative di solidarietà e programmi di cooperazione che intende realizzare avvalendosi dell'apporto degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'art.6, comma 3, richiedendone anche il finanziamento o il cofinanziamento.
2. La Regione può inoltre collaborare alla realizzazione di iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie delle Nazioni unite e ad organismi internazionali.
3. La Regione favorisce altresì iniziative di informazione e di consulenza a favore di attività imprenditoriali, in particolare della piccola e media impresa regionale, su tutte le iniziative dello Stato e dell'Unione europea, finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione internazionale.

Articolo 11

Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione, nonché di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo in ordi-

ne alla cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti regionali e ONG che operano su progetti promossi dalla Regione e le realtà locali in cui si realizzino iniziative promosse dalla Regione.

2. Tale sistema informativo è interconnesso con i sistemi informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che operano nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale.
3. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono coerenti con quanto previsto nella legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
4. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio di cui all'art.13, comma 5, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

CAPO III - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 12

Programmazione triennale

1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale previste al capo II entro il 30 giugno di ogni anno predispose uno schema di deliberazione concernente gli obiettivi programmatici nella materia di cui alla presente legge per il successivo triennio. Il documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La programmazione triennale indica:
 - a) gli obiettivi generali e le priorità di intervento da perseguire nell'arco del triennio;
 - b) il ruolo che deve svolgere la Regione;
 - c) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani, di cooperazione decentrata e di scambio culturale ed artistico;

- d) i criteri, le modalità e le priorità di concessione dei contributi regionali;
 - e) la valutazione delle iniziative realizzate o sostenute dalla Regione e le procedure amministrative di controllo.
3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale provvede all'adozione dello schema di deliberazione di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13

Piani annuali

1. Sulla base degli obiettivi della programmazione triennale di cui all'art.12, la Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze della conferenza triennale di cui all'art.3, comma 1, lettera e), e sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'art.17, approva entro il 31 ottobre il piano annuale di attuazione.
2. I contenuti del piano annuale di cui al comma 1 possono discostarsi dalle previsioni del programma triennale, purché questi non incidano sulle scelte fondamentali del programma stesso, al fine di adattarli all'evolversi delle situazioni internazionali riconosciute dallo Stato. Qualora si verificano, dopo l'approvazione del piano annuale, gli eventi di cui all'art.7, comma 1, la Giunta regionale può provvedere all'aggiornamento od alla variazione delle disposizioni contenute in esso.
3. Il piano annuale di cui al comma 1:
 - a) determina gli obiettivi e le priorità annuali ed individua le iniziative di cooperazione internazionale così come definite al capo II da realizzare direttamente dalla Regione od alla cui realizzazione la Regione concorre mediante la concessione di contributi a tal fine determinati;

- b) definisce le modalità, i tempi e gli strumenti per il coordinamento e la concertazione delle attività e degli interventi.
4. La Giunta regionale, entro il 30 novembre pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) il bando per la concessione dei contributi di cui al comma 3 in conformità a quanto previsto nel piano annuale.
 5. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente.

Articolo 14

Interventi urgenti di solidarietà internazionale

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art.7 la Giunta regionale può intervenire direttamente alle attività di soccorso e di aiuto nei confronti di comunità di Paesi europei ed extraeuropei, per i quali sia stato riconosciuto lo stato di calamità, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria.
2. Gli interventi urgenti di solidarietà internazionale di cui al comma 1 devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni primari e, in particolare, alla salvaguardia della vita e della dignità delle persone, nonché all'auto-sufficienza alimentare.

Articolo 15

Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale

1. Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito l'albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale.
2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 gli esperti e gli operatori con almeno tre anni di comprovata attività di cooperazione ovvero già riconosciuti dal Ministero degli affari esteri o dalle Nazioni unite o dalla Commissione dell'Unione europea.

Articolo 15 bis

1. È istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito dall'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A..
2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate.
3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre il rimborso del capitale.
4. L'ammortamento del finanziamento può aver inizio, su richiesta dell'interessato, due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.
5. La Regione costituisce, a tale scopo, un fondo di rotazione presso l'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di lire 300 milioni che viene finanziato attraverso l'istituzione del capitolo n. 11249 con lo stanziamento di pari importo iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 con la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE

Articolo 16

Attuazione degli interventi

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al capo II la Regione può avvalersi:
 - a) degli enti subregionali, tra cui l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.,

l' Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL), l' Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), l' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, l' Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.) Lazio, l' Agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio, l' Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

- b) di tutti i soggetti individuati quali attori della cooperazione allo sviluppo all'art.6, comma 3;
2. Per il coordinamento e la realizzazione di interventi regionali di cui all'art.14, la Giunta regionale costituisce annualmente un gruppo di lavoro composto da proprio personale.
 3. Per consentire una migliore concertazione fra le forze economiche e sociali la Regione costituisce tavoli di concertazione e di consultazione, di cui uno istituzionale con le amministrazioni provinciali e gli enti locali, gli altri aperti ad altri soggetti.

Articolo 17

Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Osservatorio, al fine di assicurare la piena attuazione delle iniziative assunte o promosse dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze, nonché l'efficacia e la coerenza delle iniziative stesse e la loro conformità alle leggi statali, agli impegni internazionali e alla normativa comunitaria.
2. In particolare, l'Osservatorio:
 - a) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali e locali in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

- b) vigila sulla progettazione e sulla realizzazione delle iniziative di cui all'art.2, intervenendo anche mediante segnalazioni al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine a eventuali inerzie, disfunzioni o violazioni riscontrate;
 - c) effettua un costante monitoraggio delle iniziative assunte o promosse nell'ambito del territorio regionale per valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e riferisce periodicamente sugli esiti del monitoraggio stesso al Consiglio ed alla Giunta regionali;
 - d) si raccorda con l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all'art.18 e con gli organi statali e comunitari che operano in materia di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
3. All'Osservatorio è preposto un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Regione, il quale si avvale di personale messo a disposizione dal Segretario generale della Giunta nell'ambito di quello assegnato alle strutture di diretta collaborazione della Giunta stessa. Il consigliere regionale può altresì avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

Articolo 18

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le provincie autonome italiane.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.

Articolo 19

Norma transitoria

Omissis

Articolo 20

Abrogazioni

1. Sono abrogate, le seguenti leggi regionali:
 - a) 26 luglio 1991, n.30;
 - b) 8 luglio 1996, n. 26.
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Articolo 21

Disposizione finanziaria

Omissis

Articolo 21 bis

Fondo di rotazione

Omissis

LIGURIA

Legge Regionale del 20 agosto 1998, n.28

Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace

(B.U.R. n. 11 del 2 settembre 1998)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Liguria, coerentemente con i principi e i dettati internazionali che disciplinano la materia, nonché con quanto sancito dalla carta costituzionale che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella cooperazione allo sviluppo e nella solidarietà tra i popoli, nella promozione della cultura della pace, dei diritti umani e delle libertà democratiche, gli strumenti essenziali per far crescere e sviluppare rapporti di equità e giustizia fra i popoli e per una piena realizzazione dei diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo. In particolare la presente legge intende valorizzare le risorse umane e il patrimonio ambientale realizzando processi di sviluppo sostenibile; salvaguardare la vita umana e soddisfare i bisogni primari delle popolazioni, a partire dal diritto all'alimentazione; assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, valorizzando la promozione della donna e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica; promuovere e difendere i diritti della nascita, dell'infanzia e dell'adolescenza; promuovere la crescita sociale, politica e culturale dei paesi ai quali è indirizzata, salvaguardando le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo; promuovere l'alfabetizzazione, l'educazione di base, la formazione professionale e l'affermazione dei diritti dei lavoratori; promuovere la crescita ed il rafforzamento delle esperienze democratiche, con adeguate garanzie per le minoranze etniche, linguistiche, religiose.

2. L'attività della Regione avviene nel rispetto delle leggi statali, delle direttive comunitarie, delle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989 e alla collegata Convenzione Internazionale del gennaio 1990, e delle deliberazioni di conferenze mondiali, con particolare riguardo alla quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino 1995, promosse da organismi cui partecipa l'Italia, aventi ad oggetto i fini di cui al comma 1.
3. La Regione promuove, sostiene e coordina, favorendo l'aggregazione di risorse umane, finanziarie e tecniche, le iniziative proprie o svolte da enti locali, istituzioni culturali, associazioni, organismi di cooperazione internazionale, privilegiando le realtà operanti sul territorio regionale per favorire l'incremento di partecipazione della comunità ligure, in un contesto di mutuo sviluppo con le comunità locali dei paesi partner, nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. L'attività della Regione mira in modo particolare a sviluppare tale rapporto tra comunità locali, attraverso la modalità della cooperazione decentrata.
4. Non sono comprese nelle finalità della presente legge le iniziative che abbiano carattere militare o di polizia internazionale, che abbiano come fine il commercio con l'estero e che comportino violazioni, oltre che di quanto disposto al comma 2, delle legislazioni dei paesi partner.

Articolo 2

Programmazione delle attività

1. La Regione definisce mediante il Programma regionale per la Cooperazione le attività e l'utilizzo delle relative risorse in materia di cooperazione allo sviluppo, educazione ai temi della mondialità e della pace e solidarietà internazionale.

2. I settori di attività ai quali è indirizzato il sostegno da parte della Regione riguardano:
 - a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, intese sia come attuazione di progetti che come assistenza alla predisposizione ed alla verifica di fattibilità di iniziative ritenute di particolare rilievo. Sono ricomprese nella presente tipologia anche le attività di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale, del microcredito a vantaggio dei piccoli produttori e di formazione professionale finalizzate sia al reinserimento di immigrati nei rispettivi paesi di origine che alla formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - b) programmi di educazione ai temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico, ed iniziative volte alla promozione della solidarietà internazionale, all'intensificazione degli scambi culturali, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; istituzione di borse di studio e corsi formativi per gli insegnanti, d'intesa con le autorità scolastiche competenti;
 - c) iniziative straordinarie di carattere umanitario e di solidarietà a beneficio di popolazioni straniere, nella fase di emergenza e in quelle successive volte al suo superamento.
3. Il Programma regionale per la Cooperazione è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ed ha validità triennale; il Programma può essere aggiornato prima della scadenza con le medesime procedure qualora accertate sopravvenute motivazioni ne abbiano ridotto la rispondenza rispetto alle reali esigenze.
4. La Regione provvede periodicamente a censire i soggetti impegnati in Liguria nell'attività di cooperazione e solidarietà internazionale realizzando e aggiornando un'apposita banca dati.

Articolo 3

Contenuti del Programma

1. Il Programma regionale per la Cooperazione, anche in relazione agli indirizzi generali espressi dagli organi nazionali per la cooperazione allo sviluppo, determina:
 - a) gli obiettivi e le priorità, sia di carattere geografico che tipologico, delle attività previste al comma 2 dell'art.2, anche ai fini dell'ammissione delle stesse al sostegno regionale; non sono oggetto di programmazione le iniziative di cui alla lettera c) in quanto connesse a situazioni di straordinarietà e di emergenza;
 - b) le iniziative da attuarsi da parte della Regione, anche in collaborazione con enti locali e associazioni, forze economiche, sociali e culturali;
 - c) le quote percentuali secondo le quali le disponibilità previste per l'attuazione della presente legge vengono suddivise tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.2.
2. Il Programma è elaborato sulla base dei criteri contenuti nella legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di cooperazione) e successive modificazioni.
3. A conclusione del periodo di validità del Programma regionale per la Cooperazione, la Giunta convoca una Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di sviluppo delle linee della successiva programmazione.
4. La Conferenza è il momento di massima valorizzazione del lavoro svolto dalla comunità regionale in tema di cooperazione allo sviluppo e di sensibilizzazione alla solidarietà internazionale e alla pace. In occasione di tale scadenza la Regione può istituire un premio da assegnare a persone o soggetti che abbiano promosso o realizzato particolari ini-

ziative in tali campi. Le modalità di realizzazione di tale iniziativa vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art.6.

Articolo 4

Presentazione delle proposte

1. La presentazione delle proposte inerenti i settori di attività di cui all'art.2, è prevista da parte dei sottoelencati soggetti, anche in associazione tra loro:
 - a) enti locali liguri;
 - b) organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione allo sviluppo idonee ai sensi della vigente normativa nazionale in materia o che siano state ammesse a finanziamento da parte dell'Unione Europea;
 - c) Università, Istituzioni Scolastiche e culturali, organizzazioni, associazioni liguri operanti senza fini di lucro, limitatamente a proposte riferite all'art.2, comma 2, lettera b);
 - d) organizzazioni e associazioni liguri che operino in modo volontaristico e non a scopo di lucro limitatamente a proposte riferite all'art.2, comma 2, lettera c);
 - e) organizzazioni e associazioni liguri iscritte al Registro del volontariato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992 n. 15, costituite con atto pubblico ai sensi del Codice Civile da almeno due anni e aventi prevalentemente fini di solidarietà internazionale o cooperazione allo sviluppo, anche per iniziative riferite all'art.2, comma 2, lettera a).
2. I termini per la presentazione delle proposte sono almeno annuali e fissati dal Programma triennale di cui all'art.3.
3. Le iniziative straordinarie di cui all'art.2, comma 2, lettera c), sono proponibili senza scadenze prefissate ed approvate previo parere del Comitato di cui all'art.6. Le iniziative proposte

devono essere motivate da situazioni di emergenza internazionalmente riconosciute e risultare coerenti alle indicazioni fornite dalla Regione sulla base delle priorità stabilite da eventuali coordinamenti istituzionali costituiti.

Articolo 5

Sostegno regionale

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma regionale per la Cooperazione, la Giunta regionale ammette ai benefici previsti dalla presente legge le proposte di attività presentate ai sensi dell'art.4. I benefici regionali possono prevedere la concessione di contributi finanziari e la diretta partecipazione all'intervento, sia tramite l'impiego del personale regionale nella fase di attuazione, sia fornendo un supporto organizzativo e di coordinamento.
2. I contributi regionali vengono assegnati nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo le priorità indicate nel Programma regionale per la Cooperazione e sulla base delle valutazioni fornite dal Comitato consultivo di cui all'art.6.
3. L'impiego di personale regionale di professionalità adeguata alle iniziative viene disposto a seguito di specifica richiesta dalla Giunta regionale contestualmente alla approvazione della proposta per un periodo non superiore a sessanta giorni, previo assenso dell'interessato e sentito il responsabile della struttura di appartenenza. L'attività svolta all'estero o comunque al di fuori della sede di lavoro comporta il relativo trattamento d'indennità.
4. I finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea o di altra fonte internazionale concessi alla Regione per finalità analoghe a quelle della presente legge sono utilizzati ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Comitato consultivo

1. È istituito un Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto da:
 - a) l'Assessore regionale avente delega in materia di cooperazione allo sviluppo, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo o un suo delegato, coordinatore del Comitato;
 - c) un esperto designato dall'Università degli Studi di Genova;
 - d) un esperto delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
 - e) un esperto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
 - f) due esperti designati dalle organizzazioni non governative di cui al comma 1, lettera b) dell'art.4;
 - g) un esperto designato dall'ANCI regionale;
 - h) un esperto designato dall'UPI regionale;
 - i) un esperto designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;
 - l) un esperto della Consulta Regionale per l'immigrazione;
 - m) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno.
 - n) un esperto designato dalle associazioni liguri che abbiano operato ai sensi della presente legge.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.

Articolo 7

Funzionamento del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo

1. Il Comitato adotta un regolamento sul proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito alla programmazione ed alla attuazione delle attività, all'esame delle proposte di iniziative presentate per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, supportando la Regione ai fini della valutazione e del riparto dei fondi tra le stesse.
3. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifica competenza sugli argomenti in discussione.
6. Ai componenti del Comitato aventi diritto spettano i compensi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare

e tecnologico)), nella misura determinata nella tabella A allegata alla medesima.

7. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di cooperazione allo sviluppo.
8. Il Comitato può articolare i propri lavori in sottocommissioni o gruppi i cui lavori vengono portati all'approvazione del Comitato.

Articolo 8

Norma finanziaria

Omissis

Articolo 9

Norma transitoria

Omissis

Articolo 10

Abrogazione di norme

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 9 dicembre 1991 n. 37 (interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace);

legge regionale 8 settembre 1995 n. 47 (iniziative di solidarietà della Regione Liguria a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia);

legge regionale 6 agosto 1992 n. 17 (interventi a favore della popolazione dell'Armenia colpita dal terremoto del 7 dicembre 1988).

LOMBARDIA

Legge Regionale 5 Giugno 1989, n. 20

La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo

(B.U.R. n. 23 del 7 giugno 1989, testo vigente come modificato da L.R. n.38 del 9 dicembre 1994, L.R. n.16 del 23 luglio 1996, L.R. n.2 del 22 gennaio 1999, L.R. n.3 del 2 febbraio 2001, L.R. n.27 del 22 dicembre 2003)

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell'uomo.
2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all'art.2 della predetta Legge.

Articolo 2

Ambiti

1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art.10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art.1;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
 - e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
 - f) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.

TITOLO II - PROGETTI E STRUTTURE OPERATIVE

Articolo 3

Progetti di cooperazione

1. La Regione Lombardia, in attuazione dell'art.2, approva progetti di attività di cooperazione elaborati:
 - a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
 - b) su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art.10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, la Regione può provvedere anche con risorse proprie.

Articolo 4

Coordinamento delle attività

1. (abrogato)
2. La Giunta Regionale, avvalendosi della consulenza del Comitato tecnico-scientifico, di cui al successivo art.5, presenta al Consiglio il piano annuale delle attività di cooperazione di cui al precedente art.3.

Articolo 5

Comitato tecnico-scientifico

1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, nomina un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o dal Vice Presidente, o da un Assessore

delegato, composto da nove esperti, di cui uno su proposta delle Organizzazioni sindacali regionali, uno su proposta delle Associazioni imprenditoriali e quattro su proposta delle organizzazioni non governative di cui all'art.28 della Legge 28 febbraio 1987, n. 49.

TITOLO III - CULTURA DELLA PACE

Articolo 6

Diffusione della cultura della pace

1. La Regione Lombardia contribuisce alla diffusione della cultura della pace, promuovendo e favorendo, nel quadro delle leggi regionali vigenti, iniziative promosse nell'ambito del territorio regionale da Enti locali, istituzioni culturali, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Articolo 7

Premio per la pace

1. La Regione Lombardia istituisce un premio annuale per la pace, da assegnare a persone, enti pubblici o privati, ad associazioni lombarde che abbiano promosso iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta Regionale nomina ogni anno una giuria di cinque membri, scelti tra personalità eminenti segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della promozione di iniziative per la pace e la cooperazione allo sviluppo.

TITOLO IV - NORMA FINANZIARIA

Articolo 8

Norma finanziaria

Omissis

MARCHE

Legge Regionale 18 giugno 2002, n.9

Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale

(B.U.R. n.75 del 27 giugno 2002, testo vigente come modificato da L.R. n.24 del 18 dicembre 2003)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarietà e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà, alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

Articolo 2

Tipologia degli interventi

1. La Regione per le finalità di cui all'art.1 promuove e sostiene:
 - a) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;

- b) le attività di cooperazione internazionale;
- c) le attività per la promozione della culturale della pace e dei diritti umani;
- d) gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale.

Articolo 3

Modalità di intervento

1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'art.9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'art.11 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all'Unione Europea, può sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.

Articolo 4

Attività di collaborazione e di partenariato internazionale

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali mediante l'interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
2. In particolare, la Regione:
 - a) promuove la partecipazione e sostiene le attività delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, collabora, alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;

- b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi, tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione;
- c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali;
- d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

Articolo 5

Attività di cooperazione internazionale

1. L'attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo è indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamità e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni età della vita.
2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
3. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
 - a) l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;

- b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale;
- c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;
- d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative;
- e) il sostegno al commercio equo e solidale;
- f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;
- g) la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.

Articolo 6

Attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani.
2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
 - a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;
 - b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli e diffusione nelle scuole dei risultati;

- c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità culturali e la promozione dell'interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;
- d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunità regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l'identità culturale nei principali momenti della vita della persona.

Articolo 7

Interventi di emergenza e di solidarietà internazionale

1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione ed il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali agli interventi di emergenza e solidarietà internazionale di cui al comma 2.
2. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. La Regione, nel caso di eventi di particolare gravità che richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle popolazioni, può erogare finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.

4. La Giunta regionale determina, in base alle risorse individuate dal piano annuale di cui all'art.10, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.

Articolo 8

Collocazione in aspettativa del personale regionale impiegato negli interventi

1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art.5 e del comma 2 dell'art.7, il personale dipendente dalla Regione impiegato ai fini di cui alla normativa indicata può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziale ed assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere all'Amministrazione quanto di sua spettanza.
2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianità di servizio.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 9

Piano triennale

1. La Giunta regionale predispone il piano triennale delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'art.12.
2. Il piano triennale, in particolare, contiene:
 - a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale;
 - b) gli elementi di analisi della situazione dei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale e di partenariato;
 - c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli

da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;

- d) i progetti di interesse regionali attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'art.11;
- e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. Il piano triennale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il piano triennale di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 10

Piano annuale

1. Il piano triennale è attuato mediante il piano annuale delle attività che è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'art.12 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il piano annuale contiene:
 - a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
 - b) i programmi statali e comunitari cui la Regione intende partecipare, nonché le iniziative da attuare in collaborazione con altre Regioni;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie sulla base delle tipologie di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale;
 - d) l'individuazione delle risorse per gli interventi di cui all'art.7, commi 2 e 3;

- e) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'art.11;
 - f) la verifica sulle attività già avviate o concluse.
3. Eventuali modifiche al piano sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.
 4. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri.
 - 4 bis. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui all'art.7 il termine è ridotto a dieci giorni qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Articolo 11

Soggetti promotori

1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art.16, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella regione.

CAPO III - ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 12

Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la coope-

razione e la solidarietà internazionale composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti designati dalle università aventi sede nella regione;
 - d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale;
 - e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ALACI;
 - f) un rappresentante designato dalla federazione regionale dell'AICCRE;
 - g) un rappresentante designato dall'UPI;
 - h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA;
 - i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
 - j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art.15;
 - k) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla L.R. 2 marzo 1998, n. 2;
 - l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.
2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.

3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale; il Comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del Comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame.
9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
10. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13

Compiti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. Il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale è organismo consultivo per le attività inerenti il conse-

guimento delle finalità di cui all'art.1, ed in particolare:

- a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale;
 - b) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.
2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il piano triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.

Articolo 14

Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale. "Giornata per la pace" e "Giorno della memoria"

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il Comitato di cui all'art.12 e con tutti i soggetti interessati alle attività.
2. La data, del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" è individuata come "Giornata per la pace nelle Marche".
3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il "Giorno della memoria", il Consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

3 bis. Nell'ambito delle iniziative per la giornata della pace e il giorno della memoria di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può:

- a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace rivolte in particolare ai giovani anche attraverso le scuole;
- b) patrocinare e sostenere iniziative e progetti di organizzazioni non governative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti umani, la costruzione della cultura della pace, la solidarietà internazionale.

Articolo 15

Associazione "Università per la pace"

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione "Università per la pace" con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace.
2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere:
 - a) l'eventuale adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
 - b) le quote associative;
 - c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. A questo fine:
 - a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali;

- b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali;
 - c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarietà;
 - d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace;
 - e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.
5. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione.

Articolo 16

Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. Possono essere iscritte le associazioni che:
- a) non perseguono scopi di lucro;
 - b) hanno una struttura sociale a base democratica;
 - c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assi-

stenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;

d) svolgono attività da almeno tre anni nella regione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella regione, possono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:

a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) una relazione sull'attività svolta.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Articolo 17

Gruppi di coordinamento

1. Al fine di promuovere e sostenere il coordinamento degli interventi, la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il Dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Norme transitorie

Omissis

Articolo 19

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 aprile 1990, n. 38;

b) 30 settembre 1995, n. 60.

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Articolo 20

Disposizioni finanziarie

Omissis

M O L I S E

Legge Regionale 18 ottobre 1997, n.23

Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(B.U.R. n. 21 del 31 ottobre 1997)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà e nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, la condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni.
2. La Regione, in sintonia con la vigente normativa nazionale ed internazionale, nel rispetto delle prerogative affidatele dalla legge 49/87, art.2, commi 4 e 5, sulla cooperazione allo sviluppo, nel quadro della programmazione regionale, concorre, con la presente legge, a favorire:
 - a) iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui temi inerenti ai problemi della pace, dello sviluppo, cooperazione, della autosufficienza alimentare, della promozione della donna, del miglioramento delle condizioni della infanzia e tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana;
 - b) attività volte, in attuazione delle finalità della legge 39/90, a rimuovere gli ostacoli di inserimento e reinserimento sociale degli immigrati e degli emigrati e tesi ad agevolare, conservare e rinsaldare i legami con la cultura e la terra di origine;
 - c) interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;
 - d) proposte di iniziative degli Enti Locali in merito alla Cooperazione e allo sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Articolo 2

Attività di informazione e di educazione allo sviluppo

1. Al fine di sensibilizzare la comunità regionale alle tematiche connesse con l'educazione allo sviluppo, la Regione incoraggia la diffusione di una cultura di pace, solidarietà, cooperazione e rispetto della civiltà di altri popoli.
2. In attuazione di tali finalità, la Regione Molise:
 - a) promuove attività di studio e ricerca volte all'approfondimento della realtà dei Paesi in via di sviluppo quali principali destinatari dei progetti di cooperazione;
 - b) favorisce la diffusione nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nella Università delle ricerche prodotte in materia di cooperazione;
 - c) organizza in collaborazione con il Provveditorato agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti;
 - d) incoraggia scambi giovanili e opportunità di incontro tra la popolazione molisana e quella dei Paesi in via di sviluppo e suggerisce attività di gemellaggio allo scopo di favorire conoscenze multirazziali e comprensione tra i Popoli;
 - e) sollecita momenti di dibattito mediante convegni di informazione e di studio;
 - f) organizza una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione attraverso una adeguata azione di raccolta di informazione concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni, nei confronti

della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri e dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo.

Articolo 3

Attività di formazione

1. La Regione Molise, anche in collaborazione con Istituti, Enti, Università e Organizzazioni non governative presenti sul territorio regionale e d'intesa con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, favorisce la formazione professionale:
 - a) dei cittadini disponibili ad operare come volontari, cooperatori, esperti e consulenti nei Paesi in via di sviluppo o, comunque, per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;
 - b) degli immigrati dei Paesi in via di sviluppo, residenti in Molise, al fine di coinvolgerli nella attività di cooperazione e favorirne l'eventuale reinserimento nel Paese di origine, mettendoli in grado di impegnarsi in progetti attivati soprattutto nei rispettivi Paesi di appartenenza;
 - c) dei cittadini di paesi in via di sviluppo, diretta in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori mediante l'organizzazione di corsi in Italia e la realizzazione di strutture ricettive e formative.
2. La Regione promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo, al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative con borse di studio, e la frequenza di scuole ogni ordine e grado.
3. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività di formazione, promosse dalla Direzione Generale sul proprio territorio.

Articolo 4

Attività di cooperazione

1. La Regione Molise si impegna in una politica di cooperazione internazionale volta al soddisfacimento dei bisogni primari in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, al miglioramento delle condizioni dei soggetti più deboli (donne, bambini ed anziani), al potenziamento e alla creazione di strutture sanitarie, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo.
2. La Regione promuove, coordina e sostiene, sul territorio regionale, le proposte di iniziativa per la cooperazione allo sviluppo formulate da soggetti pubblici e privati, assicurando un supporto e una adeguata assistenza nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri.
3. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale che prevedano la partecipazione di cittadini molisani residenti all'estero, con riferimento alla presente normativa ed alla legislazione regionale a sostegno dell'emigrazione.

Articolo 5

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato per la cooperazione internazionale

1. La Regione Molise - in attuazione della legge 49/87, art.2, comma 3, lett. e) - favorisce e sostiene l'attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato per la cooperazione internazionale, aventi sede legale in Molise, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo

sviluppo da realizzare sul territorio regionale.

2. La Regione sollecita, pertanto, forme di collaborazione volte ad utilizzare l'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative nel campo della cooperazione e a rafforzare le capacità di autofinanziamento delle stesse e delle loro attività.

Articolo 6

Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese molisane ad attività di cooperazione

1. La Regione Molise, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera A del comma 3 dell'art.2 della legge n. 49/87 ed in conformità di quanto disposto al primo comma dell'art.4 della presente legge promuove iniziative di informazione, consulenza, formulazione di sistemi e tecnologie appropriate da effettuarsi ad opera di Imprese molisane nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

Articolo 7

Interventi a favore dello studio universitario

1. La Regione, mediante le opportune convenzioni con l'Università, con le organizzazioni non governative e con gli Enti operanti sul territorio regionale, si adopera per l'accoglienza e l'assistenza logistica in loco degli studenti e dei borsisti dei Paesi in via di sviluppo.
2. La Regione premia, stanziando fondi da destinarsi a borse di studio, tesi e ricerche, gli studi particolarmente approfonditi che hanno ad oggetto le problematiche della cooperazione internazionale.

Articolo 8

Ruolo della Regione

1. La Regione interviene al fine di:
 - a) coordinare, armonizzare e sostenere le proposte di iniziativa avanzate da soggetti pubblici e privati operanti, sul territorio regionale, nel campo della cooperazione internazionale;
 - b) concorrere alla promozione di progetti di sviluppo, secondo le prerogative riconosciute dalla legge n. 49/87 e nel rispetto degli "indirizzi programmatici" fissati dal Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) e dal Comitato Direzionale di cui agli artt. 3 e 9 della legge n. 49/87.
2. La Regione Molise favorisce, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri in conformità a quanto disposto dall'art.11 della legge n. 49/87, l'impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) del comma 1.
3. L'Assessorato alla cooperazione realizza le attività di cui alla presente legge; ove lo ravvisi opportuno, ricorre alla stipula di apposite convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, Enti Locali, Organizzazioni non governative e Associazioni operanti nel campo della cooperazione e presenti sul territorio regionale.
4. A tal fine i suddetti Enti, presentano all'Assessorato Regionale alla Cooperazione entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte di iniziative concernenti attività previste dai precedenti articoli.

Articolo 9

Programmazione delle attività

1. La Giunta Regionale in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo sviluppo) di cui all'art.3 della legge n. 49/87, propone all'approvazione del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività previste dalla presente legge.
2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività, la Giunta Regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonché degli Enti, Aziende e società regionali.

Articolo 10

Incompatibilità

1. La Regione non può stipulare accordi, intese o altri atti formali che comportino l'assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.

Articolo 11

Interventi straordinari

1. La Giunta Regionale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero Affari Esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
2. Le somme occorrenti sono prelevate, fino all'importo massimo di £. 500.000.000 per ciascun intervento, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente.
3. Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta Regionale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento in appositi conti, aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati.

Articolo 12

Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. La Regione convoca ogni due anni, la Conferenza Regionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese, e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione e nel campo della Cooperazione, pubblici e privati.

Articolo 13

Elaborazione di studi e progetti di sviluppo

1. L'Assessorato alla Cooperazione, esaurita la fase di individuazione del programma, di cui al precedente art.9, e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettua lo studio di fattibilità ed elabora il documento di progetto in stretta collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo in modo da assicurare la sua conformità agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste dalla legge n. 49/87 per l'esame e l'approvazione dei progetti di sviluppo.
2. La Regione Molise può di conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche, nonché gli Enti, le aziende e le società regionali in attività di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Articolo 14

Comitato tecnico-consultivo per la cooperazione allo sviluppo

1. È istituito, il Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione allo sviluppo al fine di perseguire l'obiettivo della concertazione e coordinamento dei programmi di cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, pianificando, in considerazione dei fondi disponibili, le eventuali proposte nelle materie di sua competenza.
3. Il Comitato è costituito da:
 - a) dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
 - c) un rappresentante locale ANCI;
 - d) un rappresentante locale UPI;
 - e) un rappresentante designato dall'Università;
 - f) un rappresentante delle Camere di Commercio;
 - g) un rappresentante designato, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni non governative aventi sede legale in Molise ed un rappresentante della Lega per le Autonomie;
 - h) un rappresentante designato, d'intesa fra loro, dalle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato istituito ai sensi della legge n. 266/91;
 - i) tre esperti di comprovata qualificazione scientifica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale, nominati dalla Regione;
 - l) un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori.
4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trat-

tati, funzionari della Regione addetti ai settori di attività interessati ed esperti non appartenenti all'amministrazione.

5. Ai componenti di cui ai commi 3 e 4 spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo la normativa vigente.
6. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate a norma dell'art.8, commi 1, 2 e 6 della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993, come modificati dalle leggi regionali n. 24 del 10 dicembre 1993, art.2, commi 1 e 2 e n. 18 del 13 marzo 1996, art.1, commi 1 e 2.
9. Il Comitato viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
10. Il Comitato Tecnico consultivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
In questo secondo caso, il Presidente provvederà alla convocazione entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
Se entro trenta giorni dalla richiesta, non perviene la designazione dei membri, il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti.
11. La Giunta Regionale provvede all'integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine previsto.

Articolo 15

Coordinamento delle attività

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
2. Nelle more di attuazione di quanto previsto dal comma precedente la struttura organizzativa competente è quella dell'Assessorato al Lavoro e alla Cooperazione.

Articolo 16

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di Banca dati che di supporto operativo comune, la Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, come struttura associativa fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stati definiti da un apposito statuto costituito con atto pubblico, ai sensi dell'art. 14 del codice civile ed approvato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 18 aprile 1991. L'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo Sviluppo da parte delle Regioni, Province Autonome, Enti Locali.

L'Osservatorio si propone in particolare di:

- a) stimolare l'attività di Cooperazione di Regioni, Province Autonome, Enti Locali, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;
- b) promuovere ricerche, indagini e studi: raccogliere, coordinare ed elaborare informazioni e dati curandone la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;
- c) prestare assistenza ad Enti Pubblici e Privati che si interessano alle finalità indicate;

- d) coordinare la rete nazionale d'interrelazione tra le banche dati sulla cooperazione decentrata.

Articolo 17

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Osservatorio.

Articolo 18

1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla designazione del rappresentante della Regione in seno all'Osservatorio.

Articolo 19

1. Per le finalità di cui all'art.1 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'osservatorio medesimo, con un contributo annuale.
2. La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ad assumere i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

Articolo 20

Norme finanziarie

Omissis

Articolo 21

Pubblicazione

Omissis

PIEMONTE

Legge Regionale 17 agosto 1995, n.67

Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale

(B.U.R. n. 34 del 23 agosto 1995, testo vigente come modificato da L.R. n.56 del 17 ottobre 1997)

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.
2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l'educazione allo sviluppo sostenibile.
3. La Regione promuove iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.
4. Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite e alle risoluzioni delle conferenze internazio-

nali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo evitando comunque interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare.

Articolo 2

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere e valorizzare i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio;
 - b) predisporre programmi per il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
 - c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica sociale e culturale dei Paesi interessati, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, a sostegno della promozione della donna.
3. L'azione regionale sarà volta a privilegiare come soggetto attivo la popolazione cui è diretta, anche al fine di realizzare interventi idonei a valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali ed a coinvolgere le donne dei Paesi interessati verificando, a tal fine, gli effetti e l'impatto degli interventi sulla popolazione femminile.
4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

- a) sostenere specificamente nei settori di competenza regionale quali il governo del territorio, il sistema socio sanitario locale, la formazione professionale, e il sostegno delle attività economiche, le istituzioni pubbliche dei PVS e PECO;
- b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa di soggetti (Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni, piccole e medie imprese) presenti sul territorio della Regione e ponendoli in relazione con i soggetti dei PVS e PECO.

Articolo 3

Ambiti e modalità di intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art. 1, la Regione interviene realizzando, promuovendo o sostenendo iniziative:
 - a) culturali, di ricerca e di informazione;
 - b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;
 - c) di formazione;
 - d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO;
 - e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà internazionale.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di:
 - a) iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di associazioni, istituti, organizzazioni non governative (ONG) ed Enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
 - b) la valorizzazione e la promozione, tramite il sostegno tecnico, organizzativo e finanziario, delle iniziative promosse da soggetti aventi sede in Piemonte, che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla legge.

Articolo 4

Iniziative culturali, di ricerca e di informazione

1. La Regione promuove e sostiene iniziative culturali, di ricerca, di informazione e studio sui temi e secondo le priorità indicati specificatamente dalle direttive di carattere programmatico di cui all'art.8.
2. La Regione promuove la diffusione, in particolare nelle scuole, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.
3. Presso la Giunta Regionale è istituito uno specifico sistema informativo e di archivio per la raccolta e diffusione di dati, ricerche, studi e pubblicazioni, patrimoni bibliografici nonché per la conoscenza dei soggetti pubblici e privati operanti in Piemonte nelle materie disciplinate dalla legge.
4. Il sistema informativo è realizzato e gestito avvalendosi di associazioni, ONG, Enti, istituzioni pubbliche e private che operano nelle materie disciplinate dalla legge. La Regione stabilisce collaborazioni con le banche dati nazionali e internazionali.
5. Il sistema informativo è reso accessibile al pubblico con modalità definite da apposite norme di funzionamento stabilite dalla Giunta Regionale.

Articolo 5

Iniziative di educazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove, realizza e sostiene iniziative e manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei suoi presupposti.
2. La Regione assume iniziative dirette a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola.
3. A tal fine, nell'ambito delle tematiche e delle priorità, defini-

te con le direttive di carattere programmatico di cui al successivo art.8, la Giunta Regionale predispone un piano annuale per armonizzare e raccordare le proprie attività dirette e le iniziative promosse ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b).

4. Nell'ambito di tali attività, potranno essere previste, secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, scambi giovanili, viaggi e soggiorni residenziali di conoscenza.

Articolo 6

Iniziative di formazione

1. La Giunta Regionale favorisce, anche tramite convenzioni con Enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la formazione di:
 - a) formatori di associazioni che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;
 - b) giovani per il servizio civile nel territorio regionale;
 - c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei paesi destinatari degli interventi;
 - d) cittadini dei PVS o PECO in funzione del loro impiego in attività di cooperazione internazionale;
 - e) immigrati da PVS o PECO, per il loro coinvolgimento nelle attività di cooperazione e per favorirne il reinserimento nei loro paesi di origine.
2. La Giunta Regionale, d'intesa con le autorità competenti, sostiene altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti quotidiani.

Articolo 7

Iniziative di cooperazione internazionale

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento conseguenti l'attuazione della legge 49/1987, svolge la propria azione in ordine alle attività indicate ai punti a), c), d), e), f), h), dell'art.2, comma 3, della legge citata.
2. La Regione definisce interventi:
 - a) di propria iniziativa, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri;
 - b) su richiesta del Ministero affari esteri;
 - c) di sostegno alle attività delle ONG di cui alla legge n.49/1987, art.28.
3. Nell'ambito degli indirizzi emanati con le direttive di carattere programmatico, di cui all'art.8, la Giunta Regionale, per realizzare gli interventi di cui al comma 2, può avvalersi della collaborazione delle forze economiche e sociali e delle istituzioni operanti sul territorio regionale.
4. Le iniziative di cui all'articolo sono estese anche ai PECO ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale" e dei programmi dell'Unione Europea per le Regioni.

Articolo 8

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio successivo, propone al Consiglio regionale, che approva con propria deliberazione, le direttive di carattere programmatico con validità triennale.

2. Le direttive indicano gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art.3, definiscono:
 - a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio;
 - b) le tematiche da trattare e le relative priorità;
 - c) il ruolo che deve svolgere la Regione;
 - d) criteri, modalità e priorità di concessione dei contributi di cui all'art.3, comma 2, lettera b).
3. Sulla base di tali direttive la Giunta Regionale predispone e approva piani annuali di attuazione.
4. Il piano annuale tende particolarmente a valorizzare, mobilitare, coordinare e aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti riguardanti i settori di competenza della Regione.
5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano precedente e su quello in corso di esecuzione.

Articolo 9

Iniziativa di emergenza e solidarietà internazionale

1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni stesse nonché per ristabilirne dignitose condizioni di vita.
2. L'intervento regionale consiste in:
 - a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
 - b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e di generi di conforto;

- c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella nostra Regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
 - d) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici e privati;
 - e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'amministrazione statale e degli organismi internazionali;
 - f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
 - g) sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati piemontesi che operano per le finalità di cui al comma 1.
3. La Regione interviene altresì per alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi europei ed extraeuropei in cui sia compromessa la sicurezza alimentare.
4. L'intervento regionale di cui al comma 3 è attuato, di norma, con la collaborazione di Comuni, Province e comunità locali nonché con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi.

Articolo 10

Modalità di attuazione degli interventi di emergenza

1. Il riconoscimento dello stato di emergenza per le popolazioni e le aree di cui all'art.9, comma 1, è deliberato dal

Consiglio Regionale, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che stabilisce le modalità e la periodicità con cui la Giunta lo informa sulle iniziative assunte.

2. Gli interventi previsti all'art.9, commi 2, 3 e 4, nonché le modalità per la loro attuazione, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'autorità statale, anche ai sensi dell'art.11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 'Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.
3. Per interventi indifferibili e urgenti a favore delle popolazioni di cui all'art.9, comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, sentite le competenti autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese fino alla concorrenza della somma di lire 100.000.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale delle iniziative assunte.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui all'art.9, la Giunta Regionale individua annualmente un apposito gruppo di lavoro costituito da proprio personale.
5. La Regione, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art.9 comma 2, lettera d), stabilisce intese preventive con le Unità Sanitarie Locali (USL) e le Aziende ospedaliere.
6. Le deliberazioni e le decisioni di cui ai commi 2 e 4 sono assunte dalla Giunta Regionale di intesa con il comitato regionale di solidarietà composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare e da un rappresentante della Giunta Regionale così come previsto dall'art.3, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

Articolo 11

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita presso la Giunta Regionale una Commissione tecnico-scientifica avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla legge.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato.
3. Fanno parte della Commissione sei componenti di riconosciuta professionalità, individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza, di cui tre nominati dal Consiglio Regionale e tre nominati dalla Giunta Regionale, con rispetto della rappresentanza di ambedue i sessi.
4. Ai componenti aventi diritto spettano le indennità ed il trattamento previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Articolo 12

Forum annuale

1. Il Consiglio Regionale promuove un forum annuale per un confronto sugli indirizzi programmatici e sullo stato di attuazione della legge.
2. Il forum è aperto a tutte le istituzioni, gli Enti e le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità della legge.
3. Il forum è convocato prima dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, degli atti di cui all'art.8, comma 1, o entro 60 giorni dalla presentazione al Consiglio Regionale della relazione annuale.
4. Su richiesta di più istituzioni, Enti o associazioni, di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale può convocare sessioni straordinarie del forum stesso, eventualmente sotto forma di gruppi di lavoro su temi specifici.

Articolo 13

Norme finanziarie

Omissis

Articolo 14

Norma finale

1. La legge regionale 17 aprile 1990, n. 31: "Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo" è abrogata.

Omissis

PUGLIA

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20

Partenariato per la cooperazione

(B.U.R. n. 100 del 1 settembre 2003)

CAPO I - CRITERI

Articolo 1

Obiettivi

1. La Regione:
 - a) riconosce nelle comunità locali i reali destinatari degli interventi di partenariato internazionale;
 - b) favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la realizzazione di più elevati livelli di efficacia nei servizi erogati a favore delle comunità e si pone, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) la sostenibilità degli interventi;
 - b) la formazione di unità amministrative a personale misto;
 - c) la diffusione di un'adeguata informazione su finalità e risultati degli interventi.

Articolo 2

Interventi

1. La Regione, nel rispetto della legislazione nazionale e in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, promuove, sulla base degli accordi di collaborazione sottoscritti con realtà omologhe:
 - a) iniziative per il partenariato fra comunità locali;
 - b) la cooperazione internazionale;
 - c) la cultura dei diritti umani.

Articolo 3

Partenariato fra comunità locali

1. Il partenariato fra comunità locali, in particolare transfrontaliere, prevede iniziative finalizzate a sostenerne processi di sviluppo culturale, sociale ed economico, mediante:
 - a) l'istituzione di una Conferenza permanente delle università balcaniche e dell'Europa orientale, con sede in Puglia, al fine di promuovere la partecipazione di tali realtà allo "spazio europeo dell'istruzione superiore";
 - b) la partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e ad associazioni anche costituite in relazione alle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
 - c) la collaborazione fra istituzioni locali e centrali, fra soggetti privati e del terzo settore;
 - d) la promozione di specifici progetti per sostenere la conoscenza della cultura e della lingua italiana.
2. Gli interventi riguardano:
 - a) la promozione di iniziative proprie o la partecipazione a iniziative promosse dall'Unione europea, dal Governo italiano, da associazioni, da organizzazioni non governative, da organizzazioni internazionali;
 - b) l'impiego di volontari e di proprio personale qualificato, con compiti di assistenza tecnica, progettazione, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.
3. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

Articolo 4

Cooperazione internazionale

1. La cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo prevede iniziative finalizzate a promuovere, su scala locale, lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-sanitarie.
2. La Regione, anche in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito di programmi di cooperazione dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, attua interventi in grado di valorizzare le risorse umane e le strutture pubbliche disponibili nell'area dell'intervento, promuovendo e coordinando la partecipazione di soggetti della società pugliese.
3. Gli interventi riguardano:
 - a) il soccorso e l'assistenza a popolazioni colpite dall'emergenza;
 - b) il recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni con attenzione prioritaria ai minori e persone svantaggiate e il sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale e di infrastrutture civili;
 - c) l'elaborazione, la partecipazione a progetti di sviluppo integrato, per la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi;
 - d) il sostegno a istituzioni locali, l'aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, la promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro di cittadini immigrati in Puglia nei propri paesi di origine;

- e) la partecipazione a interventi di organizzazioni non governative, anche mediante l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo e in quelli con economia in via di transizione;
 - f) il sostegno al commercio equo e solidale;
 - g) la promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale;
 - h) l'impiego di proprio personale qualificato e di volontari, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione, gestione, monitoraggio delle attività.
4. Le iniziative sono definite e attuate con il coinvolgimento della componente giovanile delle comunità locali interessate.

Articolo 5

Promozione della cultura dei diritti umani

1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in un'ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità interessate
2. Le iniziative riguardano:
 - a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;
 - b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori;
 - c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.

Articolo 6

Piano triennale

1. Le attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono definite in specifico piano triennale che riporta:
 - a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti;
 - b) l'analisi dell'evoluzione del quadro internazionale;
 - c) l'analisi della situazione di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;
 - d) l'indicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi da realizzare;
 - e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi.
2. Il piano triennale è predisposto sulla base di criteri e finalità definiti dalla Giunta regionale, è adottato dalla stessa Giunta, trasmesso al Consiglio regionale e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza.

Articolo 7

Programma annuale di attuazione

1. Il piano triennale è realizzato attraverso un programma annuale di attuazione delle attività approvato dalla Giunta regionale.
2. Il programma annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il mese di gennaio, contiene:
 - a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi proposti;

- b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di risorse;
 - c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per l'attuazione degli interventi;
 - d) i criteri e le procedure di valutazione.
3. Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con le medesime modalità.
 4. La Giunta regionale con propria deliberazione procede a regolamentare l'utilizzo delle risorse di cui all'art.10.

CAPO III - ORGANISMI

Articolo 8

Struttura regionale

1. Gli adempimenti rivenienti dall'attuazione della presente legge sono affidati al Gabinetto del Presidente, "Ufficio cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" in funzionale raccordo con l' "Ufficio rapporti internazionali".
2. La Regione può istituire antenne operative all'estero, utilizzando proprio personale specificamente qualificato.
3. Ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso le antenne operative di cui al comma 2 è corrisposta un'indennità di sede speciale mensile a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62.
4. Il personale regionale impegnato in attività di partenariato per la cooperazione può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali e assistenziali a carico della Regione. Tale aspettativa fa salvi i benefici di carriera.

Articolo 9

Albo regionale

1. Possono essere soggetti promotori di attività previste dalla presente legge: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte in albi regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni e ordini professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni del credito, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative.
2. Possono essere iscritti in un apposito "Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani", istituito con funzione consultiva presso la Giunta regionale, i soggetti di cui al comma 1 e che abbiano presentato al Presidente della Giunta regionale specifica istanza corredata di:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta.
3. L'Albo regionale è istituito con decreto del Presidente e l'iscrizione nell'Albo è disposta con decreto dello stesso.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 10

Norma finanziaria

Omissis

Articolo 11

Rinvio

Omissis

Articolo 12

Norma transitoria

Omissis

Articolo 13

Abrogazioni

1. E'abrogata la legge regionale 2 agosto 1993, n. 11.

Omissis

SARDEGNA

Legge Regionale 11 aprile 1996, n.19

Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale

(B.U.R. n.13 del 20 aprile 1996, testo vigente come modificato da L.R. n.38 del 21 dicembre 1996)

CAPO I - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, specie nell'ambito della regione mediterranea, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità ai principi contenuti nella legislazione statale nonché negli atti internazionali e comunitari in materia.

Articolo 2

Ambiti di intervento

1. La Regione avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e partecipa alle iniziative promosse dalla stessa Direzione generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
 - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art.1;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cit-

tadini dei Paesi in via di sviluppo "in loco", in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
- e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per assicurare un'effettiva tutela dei diritti umani nonché per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi in via di sviluppo;
- f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.2. La Regione partecipa agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni. A tal fine la Regione può fornire anche direttamente beni ed attrezzature nonché personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti strumentali e territoriali della Regione.

Articolo 3

Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale

1. La Regione cura la promozione, l'armonizzazione ed il coordinamento, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avan-

zate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli Affari esteri il necessario raccordo amministrativo e informativo. La Regione partecipa altresì al cofinanziamento dei programmi comunitari con i Paesi in via di sviluppo.

2. Per la predisposizione dei progetti relativi agli interventi di cui all'art.2 la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici e gli enti strumentali, l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali, alle organizzazioni non governative ed alle associazioni di volontariato riconosciute che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Articolo 4

Progetti regionali d'intervento

1. In attuazione dell'art.2 la Regione definisce annualmente, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'art.13 e d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, propri progetti di intervento, riguardanti settori di specifica competenza regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal CIPE di cui all'art.6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373.
2. I progetti sono definiti dalla Giunta regionale in conformità alle direttive impartite dal Consiglio ai sensi dell'art.11 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33.

Articolo 5

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui all'art.4 la Regione dà attuazione, previa stipula di una convenzione con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
2. La Giunta regionale attua gli interventi:

- a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli enti strumentali della Regione;
 - b) previa convenzione con enti locali, organizzazioni non governative associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, operanti in base al proprio statuto nel campo della cooperazione allo sviluppo, Università, enti ed istituzioni di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Articolo 6

Attività di informazione

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.
2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di esse nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione e educazione allo sviluppo per la raccolta la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi sui

Paesi in via di sviluppo, il censimento delle organizzazioni non governative riconosciute, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'art.5 operanti sul territorio regionale e delle attività indirizzate alla cooperazione e all'educazione allo sviluppo. Un'apposita sezione dell'Archivio è dedicata alla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo. L'archivio è aperto al pubblico e opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.

4. Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali e comunitari specializzati in materia.
5. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo la Regione aderisce all'"Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo", struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 7

Attività di educazione allo sviluppo

1. La Regione, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art.2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell'istruzione scolastica e professionale.
2. A tal fine la Giunta regionale predispone le iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in conformità ai principi della legislazione statale in materia.
3. Le medesime iniziative potranno essere realizzate con il contributo attivo degli enti locali, delle Università, di organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 dell'art.5, di enti ed istituti di ricerca tramite la stipula di apposite convenzioni.

Articolo 8

Attività di formazione

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'art.2, e con il concorso degli enti locali, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:
 - a) alla formazione di personale residente in Sardegna destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l'organizzazione di corsi di specializzazione e di stage in Sardegna ed alla formazione di formatori;
 - c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro o il rientro nei Paesi d'origine.
2. A tal fine la Regione, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'art.13, individua nel proprio territorio la rete dei soggetti che svolgono o possono svolgere, in base a specifiche competenze, corsi di specializzazione che favoriscano lo sviluppo dei Paesi emergenti.
3. Nei programmi di cui al comma 1 potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili, tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socioculturali.

Articolo 9

Borse di studio

1. La Regione istituisce borse di studio in favore di giovani residenti nell'Isola o figli di emigrati sardi all'estero ovvero giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, iscritti in Università

aventi sede nella Regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale o all'individuazione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della presente legge.

2. Il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio sono determinati annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Articolo 10

Istituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU)

1. Nell'ambito dei più ampi accordi di collaborazione sociale, scientifica e educativa con i Paesi in via di sviluppo dell'area mediterranea, l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con il competente Ministero degli affari esteri e le Università della Sardegna e per il tramite degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), la costituzione del Collegio Mediterraneo Universitario (CMU), avente la finalità di ospitare figli di emigrati sardi all'estero e giovani provenienti dai Paesi in via di sviluppo che intendano seguire corsi di specializzazione o conseguire presso le Università della Sardegna diplomi universitarie diplomi di laurea.

Articolo 11

Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato

1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'art.2, favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato, di cui al comma 2 dell'art.5, con riferimento sia ad interventi in Paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione e educazione allo sviluppo, da attuarsi sul territorio regionale.

2. A tal fine la Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con regolamento di attuazione contributi annui alle organizzazioni non governative, operanti in Sardegna nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art.28 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e alle associazioni di volontariato riconosciute in base alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 e operanti, in base al proprio statuto, nel campo della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 12

Interventi straordinari

1. La Giunta regionale, al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 2, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri.

Articolo 13

Comitato tecnico-scientifico

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un, quale organo di consulenza per gli interventi previsti dalla presente legge. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, è composto di nove esperti, di cui tre designati rispettivamente dalle rappresentanze degli enti locali, dalle Associazioni degli imprenditori, dagli enti e dalle istituzioni di ricerca; due designati dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari; tre designati dalle organizzazioni non governative e di volontariato di cui all'art.11, comma 2.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Ai componenti il Comitato sono attribuiti i gettoni di presenza

di cui agli articoli 7 e 17 bis della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, modificata dalle leggi regionali 19 maggio 1983, n. 14, 27 aprile 1984, n. 13 e 22 giugno 1987, n. 27.

4. Le funzioni di supporto al Comitato e quelle relative all'espletamento dei compiti che la legge pone a carico della Giunta regionale sono svolte dall'Ufficio preposto, presso la Presidenza della Giunta regionale, ai rapporti comunitari ed alla cooperazione internazionale.

Articolo 14

Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese sarde ad attività di cooperazione e di collaborazione internazionale

1. La Regione favorisce, attraverso iniziative di informazione e consulenza, la predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, al fine di consentire il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese sarde, nell'ambito di programmi finanziati da organismi internazionali e dall'Unione Europea.
2. Tali iniziative possono essere svolte dagli enti strumentali della Regione in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale, tramite la stipula di convenzioni

CAPO II - COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 15

Partecipazione della Regione ai progetti di collaborazione internazionale ai sensi della Legge n. 212 del 1992

1. La Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal CIPES, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ai sensi dell'art.3 della Legge 26 febbraio 1992, n. 212, promuove e attua progetti ad essa parzialmente o totalmente affidati.

2. Alla promozione ed all'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 provvedono gli organi regionali individuati nella presente legge con le modalità in essa previste.

Articolo 16

Collaborazione internazionale europea e mediterranea

1. Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre regionali ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Associazione delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa, dell'Accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo firmata dalla Regione sarda a Bruxelles il 17 novembre 1995.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione effettua studi, organizza incontri, manifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale.
3. I progetti di cooperazione di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione internazionale.

Articolo 17

Norma finanziaria

Omissis

T O S C A N A

Legge Regionale 30 luglio 1997, n.55

Interventi per la promozione di una cultura di pace

(B.U.R. n.31 del 9 agosto 1997, testo vigente come modificato da L.R. n.61 del 15 novembre 2004)

Articolo 1

Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione Toscana riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Al fine di promuovere una cultura ispirata ai valori della pace e del riconoscimento dei diritti dell'uomo, la Regione attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di educazione della comunità scolastica e di aggiornamento del personale docente, oltre che di idonee iniziative e attività culturali orientate alla sensibilizzazione, sui temi della pace, quali indagini, ricerche, incontri, manifestazioni ed ogni altra iniziativa conforme alle finalità della presente legge.

Articolo 2

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali:
 - a) le Province, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale, le Comunità Montane;
 - b) i Provveditorati agli Studi, la Sovrintendenza Scolastica Regionale, l'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), le Istituzioni scolastiche;
 - c) le Università degli Studi e gli Istituti di Ricerca;
 - d) le Associazioni e i Comitati costituiti ai sensi di legge che

per statuto svolgano attività di educazione alla pace e di sensibilizzazione contro la guerra.

Articolo 3

Piano di indirizzo

1. Il piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace contiene una introduzione generale di analisi del settore e di verifica del piano precedente e due parti, rispettivamente dedicate agli interventi dei soggetti destinatari di contributi ed ai progetti di interesse regionale attuati dalla Regione.
2. La prima parte del piano di indirizzo, relativa agli interventi dei soggetti destinatari dei contributi, comprende: gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; le tipologie degli interventi; la ripartizione delle risorse sulla base di tipologie di intervento, secondo criteri individuati dal piano stesso; le priorità ed i criteri di valutazione e selezione delle domande; le procedure e le modalità di accesso e di utilizzo dei contributi; i vincoli del concorso finanziario dei soggetti destinatari dei contributi; le disposizioni relative alla rendicontazione e le modalità di verifica dei risultati conseguiti: le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. La seconda parte del piano di indirizzo, relativa ai progetti di interesse regionale, comprende: gli obiettivi specifici che si intendono perseguire; i contenuti dei progetti; la ripartizione delle risorse finanziarie tra i progetti; le metodologie di verifica dei risultati.

Articolo 4

Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di consulenza di cui all'art.6 ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale

entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.
3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 5

Procedure di attuazione del piano di indirizzo

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano di indirizzo sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art.11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, e successive modificazioni.
2. I provvedimenti amministrativi di riparto e assegnazione dei contributi regionali vengono adottati secondo scadenze predeterminate dal piano di indirizzo di cui all'art.3, sentito il Comitato di Consulenza di cui al successivo art.6.

Articolo 6

Comitato di Consulenza

1. È costituito il Comitato di Consulenza della Regione nelle materie oggetto della presente legge.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto da sei esperti individuati tra eminenti personalità distintesi per la loro attività nei diversi campi interessati dalle iniziative della presente legge.
3. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale, tenendo conto delle diverse aree culturali e delle differenze in genere.

4. Il Comitato dura in carica tre anni.
5. Per la validità delle sedute è prevista la presenza di quattro componenti.
6. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalle strutture della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo il trattamento economico di missione previsto per il personale regionale di qualifica dirigenziale. Tale rimborso spetta qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

Articolo 7

Giornata per la pace. Conferenza regionale della pace

1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è individuata come Giornata per la pace in Toscana.
2. In occasione della Giornata per la pace il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui al precedente art.6, realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla promozione e salvaguardia della pace e al riconoscimento dei diritti umani.
3. La Giunta regionale organizza annualmente la Conferenza regionale della pace, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti indicati all'art.2 e del Comitato di cui all'art.6 della presente legge.

Articolo 8

Sistema di documentazione

1. Allo scopo di fornire ai cittadini e alle istituzioni ogni informazione e documentazione utile al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e sostiene il "Sistema di documentazione sulla Pace", anche in collegamento con il sistema informativo delle biblioteche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di Enti locali, di Istituti e Associazioni operanti nel settore, che dispongano di fondi documentari, sedi e strumenti idonei all'allestimento e all'organizzazione di servizi informativi e documentari in materia.

Articolo 9

Norma Finanziaria

Omissis

Articolo 10

Abrogazione

1. La legge regionale 19 luglio 1995, n. 78 "Interventi per la promozione di una cultura di pace" è abrogata.

Articolo 11

Norma transitoria

Omissis

Articolo 12

Entrata in vigore

Omissis

Legge Regionale 23 marzo 1999, n. 17
Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale

(B.U.R. n.9 del 31 marzo 1999, testo vigente come modificato da L.R. n.61 del 15 novembre 2004)

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Regione Toscana, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e l'attività di collaborazione e partenariato internazionale.
2. A tal fine, sulla base della vigente legislazione statale in materia ed in armonia con gli indirizzi politici nazionali e dell'Unione Europea, la Regione Toscana attua, promuove sostiene i progetti e le iniziative che favoriscono:
 - a) il processo di integrazione dell'Unione Europea;
 - b) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione Europea;
 - c) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;
 - d) la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito di programmi delle Organizzazioni Internazionali;
 - e) la cooperazione umanitaria e di emergenza.
3. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle

risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli Enti Locali e della società civile. A tal fine operano il Sistema Informativo delle attività internazionali di cui all'art.8 della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato, di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 2

Le attività di collaborazione e di partenariato internazionale

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative e i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi, la stipulazione di gemellaggi, di accordi di collaborazione e di protocolli di intesa.
2. La Regione Toscana:
 - a) partecipa e promuove la partecipazione alle attività delle associazioni europee costituite in relazione all'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e alle attività delle altre associazioni e delle organizzazioni internazionali;
 - b) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
 - c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali;
 - d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali,

nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;

- e) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità e l'identità europea, l'estensione del concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
- f) sostiene le associazioni di amicizia con la Toscana all'estero.

Articolo 3

Gli interventi di cooperazione internazionale

1. Gli interventi di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale, al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.
2. La Regione Toscana indirizza il suo intervento in particolare al supporto delle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane disponibili nell'area di intervento, contribuiscano ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze sociali e alla protezione dell'ambiente, che favoriscano il miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione delle donne allo sviluppo.
3. La Regione Toscana promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile toscana, in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione Europa e delle Organizzazioni Internazionali. Favorisce lo

scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative, e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.

4. In particolare, le azioni progettuali concernono:
 - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
 - b) l'impiego di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività, di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in loco ed in Toscana, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine;
 - d) la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - e) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
 - f) la promozione di programmi di informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con particolare riguardo ai giovani, tra la Toscana e i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

Gli interventi di emergenza

1. La Regione Toscana, pur riconoscendo l'unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione e il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse, determinata nel piano regionale di cui

all'art.5, ad una linea di emergenza, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II della presente legge.

2. Gli interventi di emergenza possono essere costituiti da contributi ai soggetti che organizzano gli aiuti, per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico- sanitarie.
3. Il contributo agli interventi di emergenza è disposto con atto della Giunta regionale.
4. Il rapporto di attività di cui all'art.7, quinto comma, da conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 5

Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato

1. Il piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato, con riferimento agli indirizzi nazionali, disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge, articolate geograficamente per Paese o aree di interesse interne a un paese.
2. Il piano si compone di tre parti: il dispositivo di piano, il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.
3. Il dispositivo di piano contiene, anche con riferimento ai dati forniti dal sistema informativo di cui all'art.8:
 - a) riferimenti introduttivi di analisi sull'evoluzione del quadro dei rapporti internazionali, in relazione agli indirizzi politici statali e dell'Unione Europea;

- b) l'analisi delle prospettive delle politiche regionali e locali in Europa e nel mondo;
 - c) l'analisi della situazione nei Paesi e nelle aree nelle quali si svolgono i programmi di cooperazione internazionale o le attività di partenariato;
 - d) la verifica di attività dei programmi di cooperazione e partenariato internazionale già avviati in precedenza da parte di soggetti toscani;
 - e) la specificazione delle determinazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo in materia di cooperazione internazionale e partenariato;
 - f) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale e del partenariato;
 - g) i criteri per l'individuazione dei soggetti, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali;
 - h) le iniziative e i programmi di iniziativa regionale, con l'individuazione degli obiettivi specifici e dei contenuti degli interventi;
 - i) i programmi e le iniziative statali ed europei cui la Regione Toscana partecipa.
4. Il programma finanziario contiene:
- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
 - b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse regionali e i contributi agli Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti

e iniziative di partenariato e collaborazione internazionale, interventi di emergenza.

5. Il disciplinare di attuazione contiene:
 - a) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'amministrazione regionale;
 - b) le modalità di presentazione delle proposte;
 - c) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;
 - d) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Articolo 6

Procedure di formazione del piano regionale

1. La Giunta regionale, successivamente alla Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale di cui all'art.10, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.
2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre.
3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 7

Attuazione del piano regionale

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art.11 della legge regionale 7 novembre 1994 n. 81, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a Enti locali e ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro.
3. I contributi a progetti e iniziative proposti da soggetti esterni all'amministrazione regionale sono ripartiti in base alle modalità stabilite all'art.5, quinto comma.
4. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge deve essere assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta in attuazione del piano regionale.

Articolo 8

Il Sistema Informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'art.5 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti la presente legge tra tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti toscani.
2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio, di cui all'art.7, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

Articolo 9

Comitato tecnico-scientifico

1. È costituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico-scientifico, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato in particolare per la redazione della prima parte del piano regionale di cui all'art.5, terzo comma, e per la redazione del rapporto sull'attività svolta di cui all'art.7, quinto comma.
2. Fanno parte del Comitato scientifico:
 - a) n. 3 dirigenti o funzionari regionali designati dal Comitato Tecnico della Programmazione;
 - b) n. 7 rappresentanti di Università e centri o istituti di ricerca designati dai rispettivi enti;
 - c) n. 3 esperti di comprovata esperienza nel settore designati dal Consiglio regionale.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. I componenti del Comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.
5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni.
6. La segreteria del Comitato è assicurata dal competente servizio in materia di attività internazionali.

Articolo 10

Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale e le attività di partenariato

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale, con la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
2. La Conferenza è sempre convocata prima della predisposizione da parte della Giunta regionale della proposta di piano regionale di cui all'art.5 e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 11

Gruppi di coordinamento

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12

Norma finanziaria

Omissis

Articolo 13

Abrogazioni

1. Le seguenti leggi regionali sono abrogate:

- L.R. 23 aprile 1988 n. 27 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea";
- L.R. 10 ottobre 1990 n. 66 "Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo";
- L.R. 22 aprile 1991 n. 14 "Contributi per soccorsi rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni di denutrizioni e di carenze igienico-sanitarie".

Articolo 14

Norma transitoria

Omissis

TRENTINO ALTO ADIGE

Legge Regionale 30 maggio 1993, n.11

Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali

(B.U.R. n.25 del 1 giugno 1993, testo vigente come modificato da L.R. n.5 del 29 novembre 1996)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Trentino - Alto Adige riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.
2. La Regione Trentino - Alto Adige, in armonia con la normativa nazionale e con il trattato sull'unione politica europea, contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. In particolare, la Regione contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'auto-sufficienza alimentare, al sostegno degli sforzi dei Paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, promuovendo all'uopo adeguate iniziative al fine di alleviare il disagio di popolazioni appartenenti a Paesi extracomunitari colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengano a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa..

Articolo 2

Attività e interventi

1. Nelle ipotesi di cui all'art.1, comma 3, la Giunta regionale, anche d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo o su richiesta della medesima, al fine di alleviare le sofferenze di popolazioni, invia direttamente attrezzature anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto e quant'altro risulti necessario per sovvenire alle necessità del momento e per consentire normali condizioni di vita.
2. Nelle ipotesi di cui all'art.1, comma 3, la Giunta regionale può altresì avvalersi di soggetti pubblici o privati, operanti, senza fine di lucro, a favore di popolazioni extracomunitarie, per l'invio di quanto previsto al comma 1.
3. Inoltre la Regione, nelle medesime ipotesi, con le modalità di cui all'art.3, sostiene iniziative anche a carattere pluriennale che prevedano il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale e che valorizzino le potenzialità in regione.
4. La Giunta regionale garantisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano la costante informazione sulle iniziative che la stessa intende assumere in via diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati.
5. L'individuazione dei Paesi extracomunitari destinatari delle provvidenze di cui ai commi 1, 2 e 3 e dei soggetti pubblici privati di cui ai commi 2 e 3, nonché la determinazione degli importi da destinarsi, sarà effettuata dalla Giunta regionale su parere del Comitato di cui all'art.4.

Articolo 3

Associazioni operanti a favore delle popolazioni extracomunitarie

1. La Regione sostiene ai sensi dell'art.2, comma 3, le funzioni di servizio sociale, culturale, formativo ed assistenziale svolte

da enti, associazioni e comitati, anche a carattere cooperativo, operanti nel territorio regionale, senza fine di lucro e con caratteri di continuità, a favore delle popolazioni extracomunitarie colpite da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa. La Regione d'intesa con le Province sostiene altresì le iniziative intese alla temporanea accoglienza, all'assistenza ed alla formazione culturale e professionale, sul proprio territorio, di soggetti provenienti dai Paesi extracomunitari.

2. Al fine di ottenere il sostegno di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti devono presentare apposita domanda alla Regione presso l'Ufficio, anche eventualmente decentrato nel territorio della provincia di Bolzano, se nel medesimo gli stessi soggetti siano operanti, individuato con deliberazione della Giunta regionale. A seguito di tale richiesta, ed espletata a cura del suddetto Ufficio, la procedura istruttoria, la Giunta regionale, qualora deliberi di intervenire a favore dei soggetti di cui al comma 1, potrà stipulare con i richiedenti apposita convenzione.
3. Alle attribuzioni del Servizio studi e relazioni linguistiche, indicate nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'allegato A) della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, sono aggiunti i compiti relativi alla gestione della presente legge, ivi compresi quelli di supporto al Comitato di cui all'art.4.

Articolo 4

Comitato consultivo

1. Per le attività e gli interventi di cui all'art.2, comma 3, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto da:
 - a) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia disciplinata dalla presente legge;

- b) tre funzionari regionali;
- c) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- d) un rappresentante della Croce Bianca;
- e) un rappresentante della Caritas;
- f) due consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al Servizio studi e relazioni linguistiche.

2. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.
3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
4. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), il Comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, perché sia raggiunta la maggioranza dei componenti. La Giunta regionale provvede all'integrazione del Comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.
6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti regionali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.

7. Ai componenti il Comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti i gettoni di presenza ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 10 e successive modificazioni.

Articolo 5

Convenzioni

1. Le convenzioni anche a carattere pluriennale, di cui all'art.3, comma 2, contengono in particolare:
- a) la definizione del tipo di iniziativa che i soggetti di cui all'art.3, comma 1, in conformità ai rispettivi statuti, si impegnano a realizzare;
 - b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
 - c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti, in relazione al tipo di attività di cui si tratta;
 - d) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Regione o dal altri enti pubblici;
 - e) la definizione delle modalità per l'erogazione del contributo concesso, nonché per la corresponsione di anticipazioni sul contributo stesso, la cui entità viene commisurata al costo dei servizi, in relazione anche ad altre eventuali entrate;
 - f) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Regione di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Regione controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla risoluzione della convenzione e dispone gli atti conseguenti.

Articolo 6

Norma finanziaria

Omissis

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale 19 marzo 1991, n. 5

Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà

(B.U.R. n.14 del 2 aprile 1991, testo vigente come modificato da L.P. n.2 del 29 gennaio 1996, L.P. n.18 del 14 agosto 1996, L.P. n.11 del 11 agosto 1997, L.P. n.7 del 9 agosto 1999)

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.
2. In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.
3. La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all'incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall'art.2.

Articolo 2

Attività

1. La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'art.2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:

- a) elaborazione di studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, realizzazione di progetti di sviluppo integrati e attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
 - b) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in provincia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e formazione di personale provinciale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - d) sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
 - e) attuazione di interventi specifici per promuovere lo sviluppo culturale e sociale e per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
 - f) promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Provincia ed i paesi in via di sviluppo con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei

ed altri mezzi necessari ai trasporti.

3. Inoltre, la Provincia:

- a) assicura assistenza tecnica a organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che realizzano interventi di cooperazione allo sviluppo;
- b) sostiene l'attività di organismi volontari di cooperazione allo sviluppo e promuove azioni di informazione ed educazione allo sviluppo nonché azioni dirette a favorire il reinserimento dei volontari dopo il compimento del loro servizio di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;
- c) cura l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative avanzate da organismi pubblici e privati operanti nel territorio provinciale per la cooperazione allo sviluppo;
- d) promuove iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzano le potenzialità in provincia.

Articolo 3

Interventi straordinari

- 1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art.2, comma 2, anche in paesi non in via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite.
- 2. Le somme occorrenti sono prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio corrente, con le modalità indicate all'art.20 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le modalità di erogazione delle spese di cui al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni di impegno delle spese stesse.
4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione, mediante versamento su appositi conti aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati. Alla gestione dei predetti fondi si applicano le norme di cui all'art.9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art.33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Articolo 4

Assistenza tecnica

1. La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.
2. La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.

Articolo 5

Promozione del volontariato

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.2, la Provincia può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'opera di persone o associazioni ed organismi di volontariato operanti nel territorio provinciale nel campo della cooperazione

allo sviluppo, anche ai fini dell'utilizzo di specifiche esperienze e per la realizzazione di corsi di formazione professionale per quanti intendono recarsi a operare in paesi in via di sviluppo.

2. Le convenzioni di cui alla presente legge specificano il numero del personale volontario addetto all'attività convenzionata, i requisiti professionali, la durata e le modalità dell'utilizzo, nonché i criteri per la determinazione del rimborso delle spese vive ritenute ammissibili, sostenute dal personale volontario per l'esercizio dell'attività convenzionata.
3. Per l'esecuzione delle attività convenzionate di cui al comma 1, la Provincia può mettere a disposizione dell'operatore, in via anticipata, un importo massimo pari al 70 per cento del finanziamento concesso.

Articolo 6

Formazione professionale ed esperienze lavorative

1. La Provincia, nel quadro dei programmi di iniziative di formazione e addestramento professionale, riserva, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, posti a favore di soggetti provenienti dai paesi in via di sviluppo, assicurando in forma gratuita la frequenza ai corsi nonché il vitto e l'alloggio per la durata necessaria.
2. La Provincia può inoltre promuovere con borse di studio la frequenza di scuole di ogni tipo.
3. La Provincia promuove altresì forme di interscambio di esperienze lavorative con paesi in via di sviluppo al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze tecniche ed operative.

Articolo 7

Comitato tecnico

1. Per le attività di cui alla presente legge la Giunta provinciale si avvale della consulenza del comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, composto da:
 - a) il Presidente della giunta provinciale, che lo presiede;
 - b) il direttore della Presidenza della Giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
 - c) due rappresentanti di associazioni senza fini di lucro e con struttura sociale a base democratica operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo e dei diritti umani;
 - d) un rappresentante della diocesi;
 - e) un rappresentante della Caritas;
 - f) due esperti in materia di cooperazione allo sviluppo;
 - g) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici locali;
 - h) un rappresentante indicato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le funzioni amministrative di supporto al comitato di cui al comma 1 sono disimpegnate dall'Ufficio affari del gabinetto della Presidenza della Giunta provinciale.
3. Il comitato è costituito dalla Giunta provinciale. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.
4. Se entro trenta giorni dalla richiesta non perviene la designazione dei membri di cui al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), il comitato viene costituito prescindendo dai membri dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la mag-

gioranza dei componenti. La Giunta provinciale provvede all'integrazione del comitato a seguito di eventuali designazioni fatte oltre il termine prescritto.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la mozione si intende respinta.
6. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, dipendenti provinciali addetti ai settori di attività interessati, nonché esperti esterni.
7. Ai componenti il comitato, al segretario ed agli esperti di cui al comma 6 sono attribuiti, quando competono, i gettoni di presenza e le competenze di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, modificata con le leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 2, 1 giugno 1982, n. 21 e 11 marzo 1986, n. 9.
8. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Articolo 8

Personale

1. La Provincia può assumere nei confronti del proprio personale, nonché di quello degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa statale in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

Articolo 9
Competenze
Omissis

Articolo 10
Disposizioni finanziarie
Omissis

Articolo 11
Variazioni al bilancio 1991
Omissis

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 10 giugno 1991, n. 11

Promozione e diffusione della cultura della pace

(B.U.R. n. 26 del 18 giugno 1991, testo vigente come modificato da L.P. n.34 dell'8 novembre 1993, L.P. n.3 del 12 febbraio 1996)

Articolo 1

Finalità della legge

1. La Provincia autonoma di Trento, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. A tal fine la Provincia autonoma di Trento promuove la cultura della pace attraverso gli interventi disciplinati dalle vigenti leggi provinciali in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo, di emigrazione e di immigrazione straniera extracomunitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale e di cultura.
3. La Provincia autonoma di Trento promuove inoltre una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei conflitti, avvalendosi prioritariamente delle iniziative, degli studi, delle ricerche e della documentazione di cui alla presente legge.

Articolo 2

Forum trentino per la pace

1. È istituito il Forum trentino per la pace quale organismo permanente al fine di garantire una partecipata realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. Sono organi del Forum trentino per la pace:
 - a) l'assemblea del Forum trentino per la pace;
 - b) il consiglio per la pace;
 - c) il presidente del Forum trentino per la pace.

Articolo 3

Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta provinciale o dall'assessore al quale è affidata la materia delle attività culturali;
 - b) dal Presidente del Consiglio provinciale o da un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato;
 - c) da tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale;
 - d) da due rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dalle sezioni provinciali dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCCEM) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), scelti tra quelli partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;
 - e) da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, dal Museo storico italiano della guerra, dalla Fondazione opera campana dei caduti;
 - e bis) da un rappresentante dell'Università degli studi di Trento, designato dal senato accademico;
 - e ter) da un rappresentante dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE), designato dal consiglio di amministrazione;

- f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile sostitutivo del servizio militare, comprovate da una relazione sull'attività svolta in ambito provinciale con riferimento almeno all'ultimo anno.
2. L'assemblea del Forum trentino per la pace è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.
 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale copia del proprio statuto e una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno.
 4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio accerta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f). Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace entro trenta giorni.
 5. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), costituitisi nel corso della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio copia del proprio statuto e una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno. L'Ufficio di presidenza accerta, entro il mese di febbraio, l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f), rispetto alle associazioni e ai comitati che hanno inviato il proprio statuto e la relazione nel corso dell'anno precedente. Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 4

Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è insediata dal Presidente del Consiglio provinciale.
2. Le sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono pubbliche ed hanno frequenza almeno annuale.
3. L'assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.
4. Il presidente dell'assemblea del Forum trentino per la pace può invitare a partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni, interessati agli argomenti posti in esame.
5. L'assemblea del Forum trentino per la pace si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dall'art.5, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5

Compiti dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. All'assemblea del Forum trentino per la pace spetta:
 - a) eleggere il presidente ed il vicepresidente dell'assemblea e del consiglio;
 - b) eleggere i componenti del consiglio per la pace, di cui all'art.6, comma 1, lettera a);

- c) adottare il programma annuale e pluriennale di attività;
- d) esprimere i pareri sulle questioni sottoposte dal consiglio per la pace.

Articolo 6

Composizione e funzionamento del consiglio per la pace

1. Il consiglio per la pace è composto:
 - a) da quindici componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace, eletti nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, scelti fra i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere d), e) ed f). Risultano eletti i soggetti che ottengono il maggior numero di voti; qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi. È comunque garantita l'elezione di almeno un componente scelto tra i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e);
 - b) dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettere a), b), c), e bis) ed e ter).
2. Le sedute del consiglio per la pace hanno frequenza almeno semestrale, possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
3. Le sedute del consiglio per la pace non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni del consiglio per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 7

Compiti del consiglio per la pace

1. Al consiglio per la pace spetta:
 - a) favorire lo svolgimento coordinato delle attività, attinenti

- alle finalità di cui alla presente legge, delle associazioni e dei comitati;
- b) realizzare iniziative e manifestazioni di particolare interesse ai fini della cultura della pace, della solidarietà fra i popoli e dei diritti umani;
 - c) formulare proposte e fornire consulenze alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale in ordine alla promozione o alla adesione ad iniziative in sintonia con le finalità di cui alla presente legge;
 - d) favorire, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'introduzione nei programmi delle scuole dello studio dei problemi della pace e dei diritti degli uomini;
 - e) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, la realizzazione di sussidi didattici e audiovisivi sui problemi della pace e della solidarietà fra i popoli, per le scuole di ogni ordine e grado e per le associazioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
 - f) promuovere, in collaborazione con il competente servizio provinciale, l'istituzione di borse di studio per ricerche condotte da studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell'Università di Trento su tematiche attinenti alle finalità di cui alla presente legge;
 - g) formulare proposte alla Giunta provinciale relativamente all'adozione:
 - 1) del piano provinciale della cultura di cui all'art.4 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, così come sostituito dall'art.31 della legge provinciale 2 luglio 1990, n. 20;
 - 2) del piano provinciale per l'emigrazione di cui all'art.11 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13;
 - 3) del programma provinciale di intervento a favore degli

immigrati extracomunitari di cui all'art.3 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13;

4) del programma provinciale di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo di cui all'art.4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10;

h) predisporre il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del Forum trentino per la pace;

i) determinare gli incarichi, le consulenze e le convenzioni inerenti alle finalità della presente legge.

2. Il consiglio per la pace adotta un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Articolo 8

Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace

1. Il presidente è eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera c).
2. Il presidente del Forum trentino per la pace convoca e presiede l'assemblea del Forum trentino per la pace ed il consiglio per la pace.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace a maggioranza assoluta fra i componenti del consiglio per la pace.

Articolo 9

Attività di promozione e di ricerca

1. Il consiglio per la pace promuove e svolge attività di documentazione e ricerca nelle materie di cui alla presente legge, anche attraverso centri di documentazione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 vengono attivate, in via prioritaria, presso le strutture messe a disposizione gratuita dalla Provincia, dai comuni o da altri enti.
3. Il consiglio per la pace promuove altresì rapporti con istituti di ricerca, associazioni, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per favorire lo studio, la conoscenza ed il coordinamento delle iniziative e delle ricerche sui temi della pace, della solidarietà tra i popoli e dei diritti umani.
4. Il consiglio per la pace può inoltre proporre la stipulazione di convenzioni con gli istituti di ricerca, le associazioni, gli enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di cui al comma 3, ed in particolare con il Museo trentino del risorgimento e della lotta per la libertà, il Museo storico italiano della guerra, la Fondazione opera campana dei caduti, l'università e l'IPRASE, che disciplinino lo sviluppo di ricerche ed iniziative anche comuni in tema:
 - a) di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli;
 - b) di rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel quadro di sviluppo di una politica della pace e del disarmo;
 - c) di esperienze, di ragioni storiche e di prospettive del principio della non violenza;
 - d) di pedagogia e di didattica diretta alla produzione di programmi di formazione e di sussidi scolastici informati alla cultura della pace.

Articolo 10

Funzionamento del Forum trentino per la pace

1. Per il proprio funzionamento il Forum trentino per la pace si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie, nonché di obiettori di coscienza in servizio civile messi a disposizio-

ne dalla Giunta provinciale. Si avvale altresì di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale.

2. Qualora sia necessario assumere spese o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su conforme richiesta del consiglio per la pace, provvede il Consiglio provinciale.
- 2 bis. Per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'art.9 e per le relative spese, su conforme richiesta del consiglio per la pace, provvede la Giunta provinciale.
3. Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e del consiglio per la pace non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale. Possono altresì essere corrisposti gettoni di presenza, nella misura stabilita dalle leggi provinciali che disciplinano l'attività dei comitati e commissioni, per il funzionamento di gruppi di lavoro deliberati dal consiglio per la pace.

Articolo 11

Norma transitoria

Omissis

Articolo 12

Copertura degli oneri

Omissis

Articolo 13

Variazioni di bilancio

Omissis

Legge Provinciale 15 marzo 2005, n. 4
Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della
Provincia autonoma di Trento

(B.U.R. n. 11 straordinario del 17 marzo 2005)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Provincia riconosce la cooperazione all'autosviluppo sostenibile quale attività di pace e solidarietà tra i popoli, quale contributo alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quale strumento per la realizzazione di uno sviluppo sociale equo e sostenibile su scala locale in tutto il mondo.
2. Per assicurare e qualificare la partecipazione del Trentino alle attività di promozione e sostegno dell'autosviluppo sostenibile e della cooperazione decentrata fra comunità territoriali svolte in nome della solidarietà internazionale, la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in conformità con la Costituzione e nel rispetto degli indirizzi di politica estera della Repubblica e della legislazione statale di attuazione dell'art.117, nono comma, della Costituzione, attua, promuove e sostiene, in piena applicazione del principio di sussidiarietà, iniziative che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale e che valorizzino le specifiche potenzialità esistenti nella Provincia.
3. Per conseguire le finalità di solidarietà internazionale di questa legge, la Provincia utilizza proprie risorse umane e finanziarie.
4. Per le attività e gli interventi delle strutture della protezione civile e del servizio antincendi continuano a trovare applicazione le specifiche disposizioni che li riguardano.

Articolo 2

Attività di solidarietà internazionale della Provincia

1. Per i fini di cui all'art.1, la Provincia realizza le attività previste dalla legislazione vigente, formula proposte ai competenti organi dello Stato, dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali e, anche attraverso apposite convenzioni, ne assicura l'esecuzione.
2. Per i fini di cui all'art.1 la Provincia inoltre:
 - a) sostiene l'attività dei soggetti pubblici e privati di cui all'art.3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale scopo la Provincia può fornire assistenza tecnica, locali, attrezzature e servizi logistici e favorire il contributo delle professionalità specifiche possedute dai dipendenti propri e degli enti funzionali alla progettazione, attuazione e valutazione di singole iniziative di solidarietà internazionale, attraverso il riconoscimento di un'aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera;
 - b) attua iniziative proprie, progettate, predisposte e realizza anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all'art.11 o della collaborazione di soggetti che svolgano attività attinenti alle finalità di questa legge;

- c) promuove azioni di informazione ed educazione alla solidarietà internazionale;
- d) fornisce assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura il sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, enti pubblici, scuole, centri di formazione e istituti di ricerca;
- e) predispone programmi formativi che prevedano anche la concessione di borse di studio per giovani di paesi beneficiari di iniziative di solidarietà internazionale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge;
- f) cura il coordinamento e l'armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative di solidarietà internazionale avanzate dai propri enti funzionali ed economici, dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti privati operanti nel territorio provinciale, anche assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un'adeguata informazione e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative promosse in attuazione della legislazione statale in materia di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3

Soggetti della cooperazione internazionale di solidarietà

1. Ai fini di questa legge, sono soggetti di cooperazione solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile:
 - a) la Provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti locali e le rispettive forme associative;
 - b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le altre associazioni private senza scopo di lucro, purché abbiano svol-

to e svolgano attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale, in conformità con quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge;

- c) le università, le scuole, gli istituti di ricerca e formazione, con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro.
2. Possono inoltre partecipare, purché in collaborazione con i soggetti individuati al comma 1, a programmi di cooperazione decentrata di cui all'art.7 e con esclusivo riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro:
- a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del requisito dello svolgimento dell'attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale;
 - b) le imprese, ivi comprese le società, le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio provinciale;
 - c) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.

Articolo 4

Criteria generali per l'individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale

1. Le iniziative di solidarietà internazionale disciplinate da questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in situazioni di particolare disagio. La deliberazione prevista dall'art.12 tiene conto, in particolare, degli indici di sviluppo umano espressi dal programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre organizzazioni internazionali e regionali.
2. Le iniziative sono, altresì, rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale

bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità, o ad altre emergenze pubbliche, fatta salva la valutazione dei presupposti di sicurezza che consentano la realizzazione dell'iniziativa.

3. Le iniziative di solidarietà internazionale attuate, promosse o sostenute dalla Provincia hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse umane e materiali; esse valorizzano, inoltre, la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all'art.3, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e il carattere integrato dell'azione solidale.
4. La Provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell'ambito degli interventi previsti dall'art.5.
5. L'obiettivo e le modalità di esecuzione delle iniziative di solidarietà internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarietà che prevedano vantaggi specifici a favore di gruppi che, in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare disagio.

Articolo 5

Tipologia delle azioni e degli interventi di solidarietà internazionale

1. Nel rispetto delle finalità di questa legge e dei criteri previsti dall'art.4, la Provincia attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, la seguente tipologia di interventi:
 - a) progetti di cooperazione solidale;
 - b) programmi di cooperazione decentrata;
 - c) interventi di emergenza;
 - d) attività di educazione, di formazione e di studio;
 - e) ogni altra azione solidale finalizzata al perseguimento delle finalità di questa legge.

Articolo 6

Progetti di cooperazione solidale

1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedono un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;
 - b) assicurare, anche attraverso attività di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realtà culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui vanno ad operare;
 - c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilità, ed ecosostenibilità degli interventi messi in atto;
 - d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalità locali, nonché a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell'intervento.

Articolo 7

Programmi di cooperazione decentrata

1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti.
2. I programmi di cui al comma 1 hanno le caratteristiche previste dall'art.6.
3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, la Provincia assieme ai soggetti di cui all'art.3 attua, promuove e sostiene, in particolare:
 - a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunità destinatarie dell'intervento e la comunità trentina;
 - b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari, anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatali, con l'obiettivo di contribuire alle capacità amministrative locali e di garantire la conformità dell'attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione;
 - c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale;
 - d) la costituzione di strumenti di raccordo, denominati tavoli-paese, formati dai soggetti previsti dall'art.3 e, ove necessario, da esperti, per aggregare le conoscenze e favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica.

Articolo 8

Interventi di emergenza

1. Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o l'adesione ad iniziative, promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a fronteggiare eventi eccezionali, che minacciano le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC list of aid recipients), predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi contributi ad enti, associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento.
3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per le spese imprevedute con le modalità di cui all'art.22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
4. Qualora lo ritenga opportuno la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della necessaria esperienza e competenza.

Articolo 9

Attività di educazione, di formazione e di studio

1. Costituiscono attività di educazione, tutte le attività volte a sensibilizzare la popolazione trentina sulle tematiche attinenti a questa legge, compresi interventi in ambito scolastico, svolte anche in collaborazione con università, centri di ricerca, scuole, istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni priva-

te che siano dotate di provata competenza nelle specifiche materie, anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Costituiscono attività di formazione le iniziative di preparazione degli operatori che agiscono nell'ambito delle finalità di questa legge, svolte dai soggetti di cui all'art.3, comma 1, di comprovata esperienza, anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni.
3. Costituiscono attività di studio le iniziative svolte anche in collaborazione con i soggetti individuati dal comma 1, volte alla realizzazione di studi e piani di fattibilità attinenti alle finalità di questa legge, anche sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 10

Procedure contrattuali

1. Nel caso in cui la Provincia attui direttamente proprie iniziative ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera b), ovvero dell'art.8, comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per l'attività contrattuale, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente legislazione, al fine di consentire il rispetto della normativa del luogo di intervento e di riconoscere congrui margini di flessibilità operativa in relazione alla specialità del contesto ambientale in cui le iniziative vengono realizzate.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il regolamento di esecuzione disciplina le procedure per la realizzazione di iniziative che comportino la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, edifici, attrezzature e servizi, anche in deroga alla vigente legislazione.

Articolo 11

Funzionario delegato

1. Per il pagamento delle spese derivanti dall'effettuazione degli interventi previsti dall'art.5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale n. 7 del 1979. Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall'art.62 della legge provinciale n.7 del 1979 e dal regolamento di esecuzione previsto dall'art.65 della legge provinciale n.7 del 1979, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità in uso nei paesi interessati. I funzionari delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o legato con contratto d'opera ai sensi di quest'articolo. La rendicontazione delle spese può essere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità con le quali sono rese disponibili le aperture di credito. Per la rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a 2.600 euro, l'esborso può essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato nella quale sia indicato l'oggetto della spesa e il percettore delle somme.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di tre anni, anche in eccedenza ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nel numero massimo di tre unità di personale, nonché a stipulare contratti di lavoro a progetto. La contrattazione collettiva può elevare i limiti temporali e numerici previsti da questo comma.

3. L'assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 2 è effettuata, anche in deroga alle ordinarie procedure selettive, sulla base delle capacità professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall'intervento da attuare nonché dell'esperienza, delle motivazioni e dell'attitudine personale all'espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni, anche di disagio, che caratterizzano l'attività svolta nei paesi in via di sviluppo. Ulteriori criteri e modalità possono essere stabiliti con il regolamento di esecuzione.

Articolo 12

Atti di indirizzo

1. La Giunta provinciale, nel rispetto di quanto disposto da questa legge, specifica con deliberazione le priorità per l'individuazione delle iniziative da attuare e da promuovere direttamente. Specifica, inoltre, con deliberazione i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art.2, comma 2, i criteri per la valutazione delle iniziative da essa sostenute su proposta dei soggetti di cui all'art.3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.
2. Prima della definitiva approvazione degli atti di indirizzo, la Giunta provinciale procede ad una consultazione dei soggetti di cui all'art.3, comma 1.
3. La Giunta provinciale specifica, con deliberazione, la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, previsti da questa legge, delle quote del bilancio provinciale destinate alle attività di solidarietà internazionale secondo quanto previsto dall'art.18.

Articolo 13

Comitato per le azioni di solidarietà internazionale e coordinamento degli interventi

1. Al fine di favorire la realizzazione del sistema trentino della solidarietà internazionale e garantire, attraverso il metodo della concertazione, la messa a rete delle esperienze e degli impegni dei soggetti di cui all'art.3, presso la Giunta provinciale è istituito il comitato per le azioni di solidarietà internazionale.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto:
 - a) dall'assessore di riferimento, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente nella materia di cui alla presente legge o da un suo delegato;
 - c) da un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini;
 - d) da un rappresentante dell'Università degli studi di Trento e degli istituti del sistema trentino della ricerca designato d'intesa tra essi;
 - e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
 - f) da un rappresentante espressione delle organizzazioni sindacali;
 - g) da cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera b).
3. Ad iniziativa di uno qualunque dei soggetti di cui all'art.3, può essere richiesta, al servizio provinciale competente, la convocazione di una sessione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

4. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:
- a) le modalità e il funzionamento del comitato previsto dal comma 1, che si riunisce almeno due volte all'anno, e i criteri per l'individuazione dei soggetti designanti e per la scelta di quelli da designare, nonché le modalità di realizzazione della sessione di coordinamento prevista dal comma 3 e i criteri per l'individuazione dei soggetti partecipanti;
 - b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento delle azioni da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del comitato e alle sessioni di coordinamento, in relazione alle rispettive competenze, dei componenti della Giunta provinciale, dei dirigenti generali dei dipartimenti o dei loro delegati, nonché di altri soggetti esterni all'amministrazione.
5. Al fine di assicurare la funzione di coordinamento informativo attraverso un proficuo scambio di conoscenze nonché di ottimizzare le risorse umane e finanziarie impiegate, presso il servizio provinciale competente è istituita la banca dati delle azioni di cooperazione solidale internazionale, nella quale sono inserite le informazioni e le esperienze dei soggetti in esse coinvolti.

Articolo 14

Valutazione degli interventi

1. Le caratteristiche indicate dall'art.6, comma 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono elementi prioritari di valutazione degli interventi finanziati ai sensi di questa legge.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Regolamento di esecuzione

Omissis

Articolo 16

Informazione al Consiglio provinciale

1. Annualmente la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione di questa legge.
2. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti ed i programmi svolti, con le relative spese sostenute.

Articolo 17

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 15 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo);
 - b) gli articoli da 1 a 6 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14;
 - c) l'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
 - d) la lettera r) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
 - e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

Omissis

Articolo 18

Disposizioni finanziarie

Omissis

U M B R I A

Legge Regionale 27 ottobre 1999, n.26

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli

(B.U.R. n.57 del 3 novembre 1999)

Articolo 1

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali e nel quadro delle leggi dello Stato che disciplinano la materia, riconosce nella cooperazione e solidarietà internazionale gli strumenti essenziali per la creazione di rapporti di equità e di giustizia fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli.
2. La Regione riconosce altresì il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi partners che valorizzano le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive indirizzate all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, incrementano la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partners e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
3. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli, favorisce e sostiene la partecipazione della società umbra ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

Articolo 2

Tipologie di intervento

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1

e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di cooperazione decentrata, favorendo l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie intorno ad essi.

2. Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti, le iniziative disciplinati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, ovvero contribuiscono o sostengono operazioni o attività a carattere militare o di polizia.

Articolo 3

Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio della centralità dello sviluppo umano, integrano azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale nonché di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, e si realizzano nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture, dello sviluppo endogeno e autogestito, della libertà e partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilità ambientale.
2. I progetti di cooperazione decentrata hanno come soggetto attivo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi.
3. I progetti di cooperazione decentrata si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale. A tal fine, anche i cittadini di Paesi in via di sviluppo e loro associazioni presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nell'identificazione dei progetti stessi, prioritariamente in quelli rivolti ai loro Paesi d'origine.
4. I progetti di cooperazione decentrata presentati dai Gruppi di solidarietà internazionale di cui all'art.4, possono accedere al cofinanziamento regionale con le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 4

Gruppi di solidarietà internazionale

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di Gruppi di solidarietà internazionale tra enti locali e loro forme associative, enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato, altre formazioni sociali e singoli cittadini, purché operino senza fini di lucro.
2. I Gruppi di solidarietà internazionale sono comitati temporanei aventi durata, ai fini della presente legge, fino alla realizzazione dei relativi progetti.
3. Gli enti locali partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dai Gruppi di solidarietà internazionale:
 - a) mettendo a disposizione, per l'assistenza tecnica e per le attività di coordinamento, le proprie strutture ed il proprio personale;
 - b) attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per le attività di cooperazione del Gruppo;
 - c) promuovendo il concorso al finanziamento delle attività del Gruppo di altri soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalità.
4. I Gruppi di solidarietà internazionale:
 - a) promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra attori sociali ed istituzionali nel territorio di riferimento;
 - b) individuano, in collaborazione con le comunità locali dei Paesi destinatari, i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che intendono realizzare;
 - c) instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunità locali dei Paesi destinatari con le quali realizzano i progetti di cooperazione;

- d) comunicano al Presidente della Giunta regionale la propria costituzione, con indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, ed il proprio scioglimento;
- e) provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto, di un proprio rappresentante all'interno del Comitato regionale per la cooperazione decentrata di cui all'art.7.

Articolo 5

Informazione

1. Al fine di favorire la costituzione dei Gruppi di solidarietà internazionale, la Giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei soggetti presenti sul territorio regionale che svolgono o intendono svolgere attività di cooperazione decentrata, nonché a raccogliere informazioni e documentazione sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e istituisce una banca dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con l'Osservatorio interregionale e con le banche dati e le strutture dell'Unione Europea e degli altri organismi nazionali e internazionali.
2. La banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include informazioni riguardanti la possibilità di partecipazione ad iniziative di cooperazione regionali, statali, europee e internazionali ed i canali di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
3. La banca dati include altresì una apposita sezione sulla condizione della donna nei Paesi in via di sviluppo.
4. L'accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è libero e garantito al pubblico anche su rete, ed alla stessa vengono date adeguate forme di pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 6

Attività di promozione

1. La Giunta regionale al fine di agevolare il confronto tra gli operatori attivi sul territorio e di assicurare la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e alle attività di cooperazione decentrata:
 - a) istituisce il Comitato regionale per la cooperazione decentrata;
 - b) organizza e convoca con cadenza biennale, in collaborazione con il Comitato di cui alla lettera a), la Conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Articolo 7

Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata svolge attività consultive e propositive in ordine:
 - a) alla definizione delle linee programmatiche di cui all'art.10;
 - b) all'ammissibilità dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale e di altri organismi nazionali e internazionali, in conformità a quanto disposto all'art.13;
 - c) alle iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione della comunità regionale all'individuazione e realizzazione delle politiche regionali di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione dell'informazione, la promozione ed il coordinamento delle relative attività nel territorio regionale;
 - d) alla preparazione della Conferenza biennale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.
2. Il Comitato elabora inoltre la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella Regione.

Articolo 8

Composizione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata è costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei.
2. Sono componenti permanenti del Comitato e rimangono in carica per la durata della legislatura:
 - a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
 - b) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, sezione regionale;
 - c) un componente designato dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani;
 - d) un componente designato dall'Unione Province Italiane, sezione regionale;
 - e) una componente designata dal Centro per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - f) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione;
 - g) un componente designato dall'Università per stranieri di Perugia.
3. Sono componenti temporanei del Comitato i rappresentanti dei Gruppi di solidarietà internazionale costituiti e operanti sul territorio regionale, designati ciascuno da ogni Gruppo. I componenti temporanei restano in carica per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Articolo 9

Funzionamento del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. I componenti permanenti del Comitato di cui all'art.8, comma 2, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le procedure di cui all'art.16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.
5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati, il Comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto di Giunta e composti da un rappresentante del Gruppo di solidarietà internazionale interessato, da un esperto in cooperazione internazionale designato dal Comitato stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla Giunta regionale. Ai fini del monitoraggio la Giunta può avvalersi altresì di una struttura regionale appositamente costituita.
6. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

Articolo 10

Linee programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. La programmazione della cooperazione decentrata si realizza attraverso l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche che individuano le priorità geografiche e settoriali d'intervento, tenuto anche conto degli indirizzi del governo e di specifiche vocazioni locali.
2. Le linee programmatiche contengono anche la eventuale previsione della partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.
3. La proposta di linee programmatiche elaborata dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la cooperazione, è discussa nel corso della Conferenza biennale per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Articolo 11

Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

1. La Giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio una Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo per discutere:
 - a) la proposta delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo, della Giunta regionale;
 - b) la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale di cui all'art.7, comma 2;
 - c) i criteri dei parametri di valutazione dei progetti di cooperazione decentrata.
2. Alla Conferenza sono invitati gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici, nonché i soggetti censiti nella banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Della convocazione della Conferenza viene data notizia attraverso i principali organi di stampa a diffusione regionale.
4. Della relazione definitiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo viene data, a cura della Giunta regionale, ampia pubblicità e diffusione. La relazione è altresì raccolta in apposita sezione della banca dati istituita ai sensi dell'art.5.

Articolo 12

Approvazione delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Entro i trenta giorni successivi all'espletamento della Conferenza, la Giunta regionale adotta la proposta definitiva di linee programmatiche per la cooperazione decentrata e la trasmette, unitamente alla relazione sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, al Consiglio regionale, che provvede all'approvazione delle linee programmatiche nei sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta di Giunta.

Articolo 13

Presentazione e valutazione dei progetti

1. Sulla base delle linee programmatiche approvate dal Consiglio regionale, i Gruppi di solidarietà internazionale presentano al Presidente della Giunta regionale i propri progetti, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili.
2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette trimestralmente al Comitato regionale per la cooperazione decentrata i progetti di cui al comma 1, unitamente a quelli adottati dalla Giunta regionale che prevedono la partecipazione a pro-

grammi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.

3. Il Comitato, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei progetti di cui al comma 2, esprime il proprio parere sull'ammissibilità degli stessi, indicando un ulteriore ordine di priorità tra i progetti presentati, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione definiti nel corso della Conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo, dando la precedenza a quelli che si ispirano ai principi enunciati all'art.3, comma 1.

Articolo 14

Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione

1. La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'art.13, comma 3, delibera:
 - a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;
 - b) quali progetti ammettere al cofinanziamento regionale;
 - c) quali progetti inoltrare per il cofinanziamento a organismi interregionali, nazionali o internazionali.
2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del trenta per cento del costo complessivo preventivato del progetto.
3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato.
4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo.

5. Per i progetti di iniziativa dei Gruppi di solidarietà internazionale, i contributi sono erogati all'ente locale facente parte del gruppo e indicato dal medesimo.
6. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre regioni. La Regione può altresì aderire a proposte avanzate dai Gruppi di solidarietà internazionale.
7. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'art.10, comma 2, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi.

Articolo 15

Obblighi dei beneficiari dei contributi

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art.14, comma 4, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. La mancata presentazione delle relazioni di cui all'art.14, comma 4 e comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.

Articolo 16

Norma transitoria

Omissis

Articolo 17

Norma finanziaria

Omissis

Legge Regionale 27 ottobre 1999, n.28

Fondazione "Umbria per la pace"

(B.U.R. n.57 del 3 novembre 1999)

Articolo 1

Principi

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art.1 del proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

Articolo 2

Costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace'

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace', persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità:
 - a) realizzare un efficace coordinamento programmatico ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;
 - b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace;
 - c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni cul-

turali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:
 - a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art.3;
 - b) la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;
 - c) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della Giunta regionale;
 - d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;
 - e) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del Collegio dei revisori.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all'adesione della Regione.

Articolo 3

Funzioni della Fondazione 'Umbria per la pace'

1. La Fondazione 'Umbria per la pace' dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 - a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;
 - b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;

- c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;
 - d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;
 - e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;
 - f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.
2. La Fondazione 'Umbria per la pace'dovrà inoltre:
- a) valorizzare le principali iniziative promosse nella regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;
 - b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Fondo di dotazione e contributo annuale

1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.
2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.
3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

4. Lo Statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;
 - b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;
 - c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegue il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

Articolo 5

Norma finanziaria

Omissis

Articolo 6

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.

Omissis

Articolo 7

Norma finale

Omissis

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 9 luglio 1990, n.44

Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo

(B.U.R. n. 29 del 17 luglio 1990)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di concorrere al perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in armonia con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", la Regione Valle d'Aosta, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità con quanto stabilito dall'art.3, promuove e favorisce interventi di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte alle seguenti finalità:
 - a) il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana;
 - b) l'autosufficienza alimentare;
 - c) la valorizzazione delle risorse umane;
 - d) la conservazione del patrimonio ambientale;
 - e) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo;
 - f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed il sostegno della promozione della donna.

3. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico - sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
4. Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarietà con i Paesi in via di sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Articolo 2

Settori di intervento

1. Per le finalità previste dall'art.1, la Regione, i comuni e le Comunità montane, anche con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato individuate all'art.11, promuovono iniziative relative alle seguenti attività di cooperazione:
 - a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art.1;
 - b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
 - c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo, in Italia, in Valle d'Aosta, anche ai fini della legge 28 febbraio 1990, n. 39, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomuni-

tari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo", e la formazione di personale residente in Valle d'Aosta destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di Organizzazioni non governative o di Associazioni di volontariato, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
- e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra la Valle d'Aosta e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Articolo 3

Iniziativa

1. Nelle attività individuate dall'art.2, la Regione, i comuni e le Comunità montane avanzano proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e mettono a disposizione le proprie specifiche competenze in settori dove abbiano già un'esperienza consolidata e le proprie conoscenze relative ad aree di Paesi in via di sviluppo, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Direzione generale per la cooperazione dello sviluppo, previa autorizzazione del Comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, di cui all'art.9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. La Regione segnala alla Commissione interregionale, di cui all'art.13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario", composta dai Presidenti delle Giunte delle regioni a Statuto ordinario e speciale, un nominativo ai fini della successiva designazione da parte della Commissione suddetta, dei rappresentanti delle regioni in seno al Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.8 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

TITOLO II - ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Articolo 4

Attività di informazione ed educazione allo sviluppo

1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla diffusione e promozione di una cultura di solidarietà e cooperazione, soprattutto tra i giovani, sostenendo le attività delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, facendosi promotori di programmi ed iniziative nel settore.

Articolo 5

Attività di formazione

1. La Regione fornisce un supporto organizzativo alle attività di formazione promosse dalla Direzione generale sul proprio territorio.
2. La Regione, inoltre, individuata sul piano regionale la rete dei soggetti che svolgono, o possono svolgere, per competenze accertate, attività di formazione mirate allo sviluppo dei Paesi emergenti, anche con il concorso degli Enti locali, propone annualmente alla Direzione generale la realizzazione di specifici programmi o corsi diretti:
 - a) alla formazione di personale residente in Valle d'Aosta

- destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- b) alla formazione professionale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, mediante l'organizzazione di corsi ad hoc e di stages in Valle d'Aosta, diretti, soprattutto, ai quadri ed alla formazione di formatori;
 - c) alla formazione professionale ed alla promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo immigrati con l'obiettivo di favorire il loro inserimento sul mercato del lavoro o rientro nei Paesi d'origine ed un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso quei Paesi, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali Paesi.
3. Nei predetti programmi potranno essere incluse iniziative di scambi culturali e scambi giovanili tendenti a promuovere una migliore reciproca conoscenza delle diverse realtà socio culturali.

Articolo 6

Sostegno alle attività di cooperazione di Organizzazioni non governative

1. La Regione, i comuni e le Comunità montane possono utilizzare l'esperienza acquisita dalle Organizzazioni non governative e dalle Associazioni di volontariato, per individuare, elaborare e realizzare in modo appropriato le loro attività di cooperazione sul territorio.
2. La Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art.11, contributi annui alle Organizzazioni non governative e alle Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta a sostegno dell'attività di informazione e di educazione allo sviluppo svolte dalle stesse nell'ambito regionale.

3. La Regione e gli Enti locali, con il concorso delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato, favoriscono la partecipazione di tutta la comunità locale ad iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei Paesi emergenti, in particolare, attraverso rapporti di gemellaggio o altre forme di collegamento tra la Regione e i comuni valdostani con i Paesi in via di sviluppo.

Articolo 7

Attività di informazione, coordinamento ed organizzazione delle attività di cooperazione a livello regionale e locale

1. Al fine di promuovere una maggiore utilizzazione da parte della cooperazione italiana di Enti e strutture pubbliche presenti in Valle d'Aosta ed idonee a svolgere le attività enumerate all'art.2, la Regione, anche con il concorso degli Enti locali, svolge un'opportuna azione di informazione nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ed individua le strutture predette, con l'indicazione delle loro vocazioni e delle loro potenzialità nel campo della cooperazione allo sviluppo.
2. La Regione e gli Enti locali mettono a disposizione strutture idonee nell'ambito territoriale per l'offerta di una serie di servizi attinenti alla progettazione, alla consulenza, all'informazione, alla documentazione, alla formazione, ed orientati alla domanda di cooperazione in settori corrispondenti a particolari vocazioni locali. Dette strutture saranno limitate a settori prioritari in cui esista una specifica e riconosciuta competenza ed esperienza ed una domanda sufficientemente ampia da soddisfare.

Articolo 8

Tipologia degli interventi

1. La Regione e gli Enti locali concorrono alla promozione di progetti di sviluppo, nel rispetto degli " indirizzi programmatici " stabiliti dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (C.I.C.S.) e dal Comitato direzionale di cui agli artt. 3 e 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Articolo 9

Modalità di esercizio della facoltà propositiva per progetti di sviluppo

1. La Regione e gli Enti locali possono individuare progetti di sviluppo da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. La Regione, prima di promuovere eventuali attività all'estero intese all'individuazione di progetti di sviluppo, accerta presso la Direzione generale lo stato dei rapporti di cooperazione con il paese interessato, delle iniziative in corso o in istruttoria, degli orientamenti della Direzione generale per i futuri sviluppi della cooperazione nel paese ed ogni altro elemento utile all'identificazione di eventuali spazi per nuove iniziative.
3. Nei contatti con autorità di Paesi in via di sviluppo, sia in Italia che all'estero, finalizzati all'esercizio della facoltà propositiva di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo, nello spirito del coordinamento di cui all'art.2 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta...", dandone comunicazione ai competenti organi dello Stato, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 11 marzo 1980 (in Gazz. Uff. 17 aprile 1980, n. 106).

4. Resta comunque esclusa la possibilità per la Regione di stipulare accordi, intese od altri atti formali che comportino la assunzione di impegni internazionali in materia di cooperazione.

Articolo 10

Elaborazione di studi e progetti di sviluppo

1. La Regione o gli Enti locali, una volta esaurita la fase di individuazione del programma nelle sue linee generali e del suo inserimento tra gli impegni bilaterali, effettuano lo studio di fattibilità ed elaborano il documento di progetto, in stretta collaborazione con la stessa Direzione generale, in modo da assicurare la sua conformità agli orientamenti specifici della cooperazione governativa nei vari settori ed alle procedure previste per l'esame e l'approvazione da parte del Comitato direzionale per la Cooperazione allo sviluppo, il quale, se lo riterrà opportuno, autorizzerà la stipula di apposite convenzioni per la loro realizzazione.

TITOLO IV - STRUTTURE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 11

Comitato regionale di coordinamento

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale di coordinamento degli interventi di cooperazione, di solidarietà e di educazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, ed è composto da:
 - a) 5 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
 - b) 3 rappresentanti degli Enti locali;
 - c) 4 rappresentanti di Organizzazioni non governative e di Associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta da

almeno due anni nel campo della cooperazione e dello sviluppo internazionale.

3. I rappresentanti degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato sono nominati dal Presidente della Giunta, su designazione degli Enti locali e delle Organizzazioni non governative e delle Associazioni di volontariato di cui al comma 2.
4. Il Comitato regionale di cui al comma 1:
 - a) coordina e valuta a livello regionale le richieste e le iniziative concernenti le attività di cooperazione e di solidarietà con i Paesi in via di sviluppo;
 - b) propone l'eventuale istituzione per lo studio di temi specifici, di gruppi di lavoro composti anche da soggetti non appartenenti al Comitato stesso;
 - c) indica alla Giunta regionale le iniziative di cui all'art.3, comma 1, ed esprime il parere di cui all'art.6, comma 2;
 - d) coordina iniziative a livello territoriale al fine di promuovere una cultura di pace, di solidarietà e di cooperazione tra i popoli;
 - e) concorre alla formulazione del programma annuale di interventi nonché alla predisposizione delle relazioni annuali di cui all'art.12.
5. Il Comitato regionale di coordinamento sarà costituito entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12

Relazioni annuali

1. Ogni anno la Giunta regionale adotta, su indicazione del Comitato di coordinamento, e trasmette al Consiglio regionale, in occasione del bilancio di previsione, una relazione pre-

visionale e programmatica sulle attività di cooperazione e sulle iniziative di solidarietà e di educazione allo sviluppo e alla pace.

2. Giunta regionale predisporre altresì una relazione delle attività svolte nell'anno precedente, da allegare al bilancio consuntivo.

Articolo 13

Norme finanziarie

Omissis

Articolo 14

Variazioni di bilancio

Omissis

Note

Note

